

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/211/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE [notificata con il numero C(2003) 5242] ⁽¹⁾..... 1**

2004/212/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, relativa alle condizioni sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di animali e di carni fresche, incluse le carni macinate, in provenienza dai paesi terzi e recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 2000/572/CE e 2000/585/CE [notificata con il numero C(2003) 5248] ⁽¹⁾ ... 11**

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

[notificata con il numero C(2003) 5242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/211/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 19, punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio stabilisce che sono consentite esclusivamente le importazioni di equidi provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti in un elenco da inserire nell'elenco di paesi terzi redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE relativa a pro-

blemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾.

(2) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne ⁽⁴⁾, è stata modificata nella sostanza, in particolare con l'esclusione degli equidi dal suo campo di applicazione. Tuttavia, alcune decisioni della Commissione adottate sulla base della direttiva 90/426/CEE e riguardanti le condizioni sanitarie per le importazioni di equidi istituiscono elenchi dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le esportazioni di tali animali verso la Comunità, fondati sulla decisione 79/542/CEE.

(3) È in corso il riesame delle norme di polizia sanitaria che disciplinano l'importazione di animali vivi ai sensi della direttiva 72/462/CEE, in particolare le disposizioni dell'articolo 3 relative all'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare animali vivi. A tal fine la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio ⁽⁵⁾ che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati animali vivi e recante modifica delle direttive 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE e 97/78/CE. In tale contesto, l'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE verrà modificato affinché stabilisca i principi di elaborazione di un elenco

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE (Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ COM(2003) 570.

- di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di equidi.
- (4) La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati ⁽⁶⁾ contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea degli animali in questione e ha stabilito le categorie sanitarie dei paesi terzi.
- (5) La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea ⁽⁷⁾ contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione degli animali in questione.
- (6) La decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello ⁽⁸⁾ contiene alla nota in calce 3 dell'allegato II l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali in questione.
- (7) La decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione ⁽⁹⁾ contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali in questione.
- (8) È opportuno stabilire in un unico atto comunitario l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità.
- (9) In alcuni casi sono autorizzate soltanto determinate categorie di equidi o particolari tipi di importazione da una parte del territorio di un paese terzo conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione, del 5 marzo 1992, recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi ⁽¹⁰⁾ per motivi di chiarezza e di trasparenza occorre inoltre stabilire tali condizioni di regionalizzazione unitamente all'elenco dei paesi terzi autorizzati ed abrogare la decisione 92/160/CEE.
- (10) Poiché l'elenco dei paesi terzi è un elenco di massima, occorre prevedere i riferimenti a condizioni o restrizioni specifiche applicabili all'importazione di equidi ai sensi della normativa comunitaria.
- (11) La decisione 95/461/CE della Commissione ⁽¹¹⁾ reca misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Venezuela e in Colombia che vietano la riammissione di cavalli registrati dopo l'esportazione temporanea in provenienza dal Venezuela e dalla Colombia. Risulta pertanto opportuno adeguare di conseguenza l'elenco.
- (12) La decisione 97/10/CE della Commissione ⁽¹²⁾ recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica stabilisce condizioni specifiche di importazione compresa la regionalizzazione.
- (13) La decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina ⁽¹³⁾, alla parte II dell'allegato rimanda alle parti 1 e 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE. Tale elenco è stato stabilito ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 92/65/CEE per un periodo transitorio di tre anni.
- (14) La decisione 2000/284/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE ⁽¹⁴⁾ contiene l'elenco dei paesi e degli stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di sperma equino.
- (15) La decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino ⁽¹⁵⁾ e la deci-

⁽⁶⁾ GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

⁽⁷⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49).

⁽⁸⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49).

⁽⁹⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

⁽¹⁰⁾ GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE (GU L 206 del 3.8.2002, pag. 20).

⁽¹¹⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 40.

⁽¹²⁾ GU L 3 del 7.4.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

⁽¹³⁾ GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/734/CE (GU L 275 del 18.10.2001, pag. 19).

⁽¹⁴⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/574/CE (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 27).

⁽¹⁵⁾ GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

sione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina ⁽¹⁶⁾ stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di sperma, ovuli e embrioni equini; occorre far riferimento anche a tali disposizioni nell'elenco consolidato dei paesi terzi.

- (16) È opportuno riunire gli elenchi specifici dei paesi e le condizioni di regionalizzazione di cui alle decisioni 79/542/CEE, 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/63/CE in un unico elenco consolidato, indicando le categorie sanitarie dei paesi terzi e, se del caso, le condizioni specifiche per l'importazione da tali paesi terzi di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni di tale specie.
- (17) Pertanto, occorre abrogare le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE nonché modificare di conseguenza le decisioni 94/63/CE e 93/195/CEE.
- (18) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

«categoria di equidi»: gli equidi definiti conformemente all'articolo 2, lettere c), d) ed e), della direttiva 90/426/CEE e i cavalli registrati;

«importazione»: l'introduzione sul territorio comunitario di equidi vivi nel rispetto delle condizioni stabilite specificamente per ogni tipo di importazione, segnatamente ammissione temporanea, reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e importazioni.

⁽¹⁶⁾ GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

Articolo 3

Importazione di equidi vivi

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di equidi vivi provenienti dai paesi terzi o dalle parti del territorio di tali paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I conformemente alle indicazioni ivi stabilite, segnatamente:

- l'ammissione temporanea di cavalli registrati, nella colonna 6,
- la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, nella colonna 7,
- l'importazione di cavalli registrati, nella colonna 8,
- l'importazione di equidi da macello, nella colonna 9,
- l'importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nella colonna 10.

Articolo 4

Importazioni di sperma della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni sono autorizzate a condizione che lo sperma sia stato raccolto ai fini dell'esportazione verso la Comunità esclusivamente da equidi appartenenti alla categoria di equidi vivi di cui è autorizzata l'importazione permanente e che tali importazioni soddisfino i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I.

Articolo 5

Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni devono soddisfare i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alla colonna 14 dell'allegato I.

Articolo 6

Condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) gli equidi soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel corrispondente certificato tipo di cui alle decisioni

92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nella colonna 5 dell'allegato I cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore;

- b) se del caso, l'importazione di equidi è assoggettata alle condizioni o garanzie supplementari di cui alla colonna 15 della tabella figurante nell'allegato I della presente decisione;
- c) gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta altri equidi non destinati alla Comunità;
- d) salvo diversa autorizzazione prevista dalle condizioni di polizia sanitaria specifiche per l'importazione nella Comunità, gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta equidi di stato sanitario inferiore;
- e) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono scaricati sul territorio o parte del territorio di un paese terzo da cui non è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità;
- f) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio o parte del territorio di un paese terzo che non siano autorizzati per almeno un tipo di importazione o almeno una categoria di equidi;
- g) gli equidi giungono al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nella Comunità entro 10 giorni dalla data di certificazione nel paese terzo esportatore ai fini del trasporto o del trasferimento verso la Comunità. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio per mare.

Articolo 7

Condizioni per l'importazione di sperma equino proveniente da paesi terzi

Le importazioni nella Comunità di sperma della specie equina sono consentite soltanto se lo sperma è raccolto in un centro riconosciuto conformemente alla direttiva 92/65/CEE e figurante nell'elenco della decisione 2000/284/CE e soddisfa le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/539/CE della Commissione.

Articolo 8

Condizioni per l'importazione di ovuli ed embrioni della specie equina provenienti da paesi terzi

Le importazioni nella Comunità di ovuli ed embrioni della specie equina sono consentite soltanto se tali ovuli e/o embrioni soddisfano le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/540/CE della Commissione.

Articolo 9

Modifiche

1. Gli allegati I e II della decisione 93/195/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

2. La decisione 94/63/CE è modificata come segue:

a) Il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente:

«Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina»;

b) all'articolo 1, il secondo paragrafo è soppresso;

c) nell'allegato, la parte II è soppressa.

Articolo 10

Abrogazioni

Le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE sono abrogate.

Articolo 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EG	Egitto	EG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		EG-1	Governatorati di Alessandria, Beheira, Kafr el Sheikh, Damietta, Dakahlia, Porto Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ismailia, Sinai settentrionale, Sinai meridionale, Cairo (area metropolitana compresa Giza), Suez, Marsa Matrouh, Fayoum, Giza e Beni Suef	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
FK	Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	A	—	—	X	—	X	X	X	X	X	—
GL	Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
HK	Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
HR	Croazia	HR-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
IL	Israele	IL-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
IS	Islanda	IS-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
JM	Giamaica	JM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
JO	Giordania	JO-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
JP	Giappone	JP-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
KG	Kirghizistan	KG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		KG-1	Regione di Issyk-Kul	B	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—
KR	Repubblica di Corea	KR-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
KW	Kuwait	KW-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
LB	Libano Malta	LB-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
LY	Libia	LY-0	Tutto il paese	E	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—
MA	Marocco	MA-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
MK ⁽¹⁾	FYROM	MK-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
MO	Macao	MO-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
MY	Malaysia	MY-0	Peninsula	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SG	Singapore	SG-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
SY	Siria	SY-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
TH	Thailandia	TH-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
TN	Tunisia	TN-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
TR	Turchia	TR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TR-1	Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tedirdag	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	—
UA	Ucraina	UA-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
US	Stati Uniti d'America	US-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
UY	Uruguay	UY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
ZA	Repubblica sudafricana	ZA-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ZA-1	Area metropolitana di Città del Capo (cfr. riquadro 2)	F	X	—	X	—	—	X	—	—	—	Decisione 97/10/CE

(1) Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

Legenda:

Riquadri

X Importazione consentita in linea di massima
— Importazione non autorizzata

Colonne

Colonne 1-4

Delimitazione del territorio

Categoria sanitaria

Colonna 5 (CS): Ammissione temporanea di cavalli registrati

Colonna 6 (AT): Reintroduzione di cavalli registrati per gare, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

Colonna 7 (Reintr.): Importazioni di cavalli registrati

Colonna 8 Importazioni di equidi da macello

Colonna 9 Importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

Colonna 10 Importazioni di sperma raccolto da cavalli registrati

Colonna 11 Importazioni di sperma raccolto da equidi registrati

Colonna 12 Importazioni di sperma raccolto da equidi da riproduzione e produzione

Colonna 13 Importazioni di sperma raccolto da equidi da riproduzione e produzione

Colonna 14 Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

Colonna 15 Riferimento a condizioni specifiche/garanzie supplementari

Categorie/condizioni:

CR Cavalli registrati

EM Equidi da macello conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 90/426/CEE

ER Equidi registrati conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE

ERP Equidi da riproduzione e produzione conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 90/426/CEE

SPERMA Sperma della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE

Ovuli/Embrioni Ovuli ed embrioni della specie equina raccolti conformemente alla direttiva 92/65/CEE

(decisione 92/260/CEE)
(decisione 93/195/CEE)
(decisione 93/197/CEE)
(decisione 93/196/CEE)
(decisione 93/197/CEE)
(decisione 96/539/CE)
(decisione 96/539/CE)
(decisione 96/539/CE)
(decisione 96/540/CE)

RIQUADRO 1:

SA	Arabia Saudita	SA-1	<p>Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza (riquadro 1):</p> <p>1. Provincia di Jizan</p> <ul style="list-style-type: none"> — zona di protezione: l'intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5 e a nord della strada n. 10, — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah, e a nord della strada n. 10. <p>2. Provincia di Asir</p> <ul style="list-style-type: none"> — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Kamis Mushayt a nord, eccettuati i club ippici delle basi aeree e militari e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Kamis Mushayt e il confine con la provincia di Najran passando per Jarash, Al Ufah e Dhahran Al Janoub e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che porta da Al Ufah a Badr Al Janoub attraverso Al Fayd (provincia di Najran), — zona di sorveglianza: i club ippici delle basi militari e aeree, la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo di Muhayil sulla strada n. 211, la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord, la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarab, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riyadh, la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarab sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran. <p>3. Provincia di Najran</p> <ul style="list-style-type: none"> — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Urfah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo il Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riyadh a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a raggiungere la strada n. 15 da Najran a Sharourah e la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen, — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarab sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo Khashm Ghurab, a 80 km da Najran, e ad ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.
----	----------------	------	--

RIQUADRO 2:

ZA	Repubblica sudafricana	ZA-1	<p>Delimitazione dell'area metropolitana di Città del Capo (ZA-1):</p> <p>Limite settentrionale: Blaauwberg Road (M14);</p> <p>Limite orientale: Koeberg Road (M14), Platteklouf Road (M14), N7 Highway, N1 Highway e M5 Highway;</p> <p>Limite meridionale: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla stazione di Newslands Forestry e, attraverso Echo Gorge of Table Mountain, a Camps Bay;</p> <p>Limite occidentale: linea litoranea da Camps Bay a Blaauwberg Road.</p>
----	------------------------	------	--

ALLEGATO II

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

- 1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile ⁽¹⁾ (BR), Cile (CL), Costa Rica ⁽¹⁾ (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico ⁽¹⁾ (MX), Perù ⁽¹⁾ (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».

- 2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dal seguente:

«Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile ⁽¹⁾, Cile, Costa Rica ⁽¹⁾, Cuba, Giamaica, Messico ⁽¹⁾, Perù ⁽¹⁾, Paraguay, Uruguay».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

relativa alle condizioni sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di animali e di carni fresche, incluse le carni macinate, in provenienza dai paesi terzi e recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 2000/572/CE e 2000/585/CE

[notificata con il numero C(2003) 5248]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/212/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 3, gli articoli 7 e 8, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 3, lettere c) e d), l'articolo 15, l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 22, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, punto B,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dal regio-

lamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 6, punto A, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 19,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni ⁽¹¹⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare gli articoli 13 e 14,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione ⁽¹³⁾, in particolare gli articoli 15, paragrafo 3, 16, paragrafo 7, e 23,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁴⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni comunitarie relative alle condizioni di polizia sanitaria per le importazioni dai paesi terzi di

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽⁸⁾ GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21.

⁽¹¹⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28.

⁽¹⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

animali vivi, di carni fresche e di prodotti a base di carne prevedono, in linea generale, che i) le importazioni possano essere autorizzate solo per paesi terzi, o parti di paesi terzi, che figurano in un elenco di paesi terzi autorizzati e che ii) la conformità degli animali e dei prodotti alle norme di polizia sanitaria sia certificata da un veterinario ufficiale del paese esportatore.

- (2) Al fine di semplificare le modifiche da apportare alla legislazione comunitaria ad ogni variazione della situazione zoonosanitaria in un paese terzo, è opportuno riunire in un unico atto giuridico tutte le condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di artiodattili e proboscidiati di ogni tipo, nonché delle carni fresche provenienti da tali animali e dagli equidi, inclusi l'elenco dei paesi terzi e i modelli di certificato sanitario.
- (3) La decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁵⁾ ha stabilito un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi, nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE. La decisione ha costituito, storicamente, il riferimento principale per avviare le procedure comunitarie che autorizzano i paesi terzi ad esportare nella Comunità un'ampia gamma di animali e di prodotti da essi derivati; tuttavia, per le carni fresche, incluse le carni macinate, tale decisione è stata sostituita dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio. È pertanto opportuno aggiornare la decisione 79/542/CEE in quanto base della presente codificazione.
- (4) L'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁶⁾, stabilisce che tali animali possono essere importati solo se provengono da paesi terzi, o parti di paesi terzi, figuranti in un elenco da inserire in un'apposita colonna dell'elenco fissato in conformità dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE. Tuttavia, le decisioni adottate sulla base della direttiva 90/426/CE dalla Commissione, relative alle condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi, contengono gli elenchi di paesi terzi autorizzati ad esportare detti animali nella Comunità.
- (5) Le norme che disciplinano le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di animali vivi ai sensi della direttiva 72/462/CEE, in particolare le disposizioni dell'articolo 3 relative all'elenco di paesi terzi autorizzati ad esportare animali vivi, saranno sostituite da una direttiva del Consiglio ⁽¹⁷⁾ che stabilisce le norme di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di

taluni animali vivi e che modifica le direttive 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE e 97/78/CE. In questo quadro, l'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE sarà modificato per inserirvi i criteri per la stesura di un elenco specifico di paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari richiesti per l'esportazione di equidi nella Comunità. Inoltre, la nuova direttiva contiene disposizioni specifiche per gli animali importati nella Comunità nel quadro di talune transazioni non commerciali.

- (6) Per le ragioni sopraelencate, e data la specificità degli scambi di animali importati nell'ambito di transazioni non commerciali, è opportuno escludere fin d'ora dal campo di applicazione della decisione 79/542/CEE gli equidi e gli animali destinati a mostre o esibizioni, a scopi scientifici, di conservazione o di sperimentazione, o gli animali da circo.
- (7) Per quanto concerne le importazioni di prodotti a base di carne, sulla base delle disposizioni delle direttive 72/462/CEE, 77/99/CEE e 92/118/CEE, le decisioni 97/221/CE ⁽¹⁸⁾ e 97/222/CE ⁽¹⁹⁾ della Commissione stabiliscono, rispettivamente, le condizioni di polizia sanitaria, i modelli di certificati veterinari e l'elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne ottenuti da un'ampia gamma di animali. Queste due decisioni già contengono norme armonizzate in materia di condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di prodotti a base di carne da paesi terzi. Pertanto, al fine di evitare la duplicazione di elenchi di paesi terzi autorizzati ad esportare gli stessi prodotti, è opportuno escludere i prodotti a base di carne dal campo di applicazione della direttiva 79/542/CEE.
- (8) Per quanto riguarda gli stabilimenti in cui gli animali vivi sono tenuti o allevati abitualmente, la direttiva 72/462/CEE stabilisce la definizione di «azienda» per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina e la direttiva 92/65/CEE quella di «organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto» per altri tipi di animali. Per armonizzare e semplificare la terminologia utilizzata ai fini della presente decisione, è opportuno stabilire un'unica definizione per indicare tutti gli stabilimenti in cui sono tenuti o allevati abitualmente tutti i tipi di artiodattili e proboscidiati.
- (9) La decisione 2000/572/CE della Commissione ⁽²⁰⁾ stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e di preparazioni di carni. Le carni macinate surgelate possono essere ottenute solo da carni di ani-

⁽¹⁵⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽¹⁶⁾ GU L 224 del 18.10.1990, pag. 42.

⁽¹⁷⁾ COM(2003) 570 definitivo.

⁽¹⁸⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32.

⁽¹⁹⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.

⁽²⁰⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19.

mali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina e sono soggette alle stesse condizioni zoosanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche provenienti da tali animali. Tuttavia, le preparazioni di carni possono contenere carni provenienti da animali diversi dai mammiferi. Occorre pertanto modificare la decisione 2000/572/CE della Commissione per escludere dal suo campo di applicazione le carni macinate ottenute da artiodattili domestici, le quali possono essere più opportunamente inserite nella decisione 79/542/CEE, e riunire in una decisione separata le condizioni applicabili all'importazione delle preparazioni di carni.

- (10) La decisione 2000/585/CE della Commissione ⁽²¹⁾ stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di carni di selvaggina e carni di selvaggina di allevamento dai paesi terzi in essa elencati. Le carni di artiodattili di allevamento o selvatici e degli equidi devono essere assoggettate alle stesse condizioni zoosanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di animali domestici di bovini, suini, equidi, ovini e caprini. Occorre pertanto modificare la decisione 2000/585/CE della Commissione per escludere dal suo campo di applicazione le condizioni d'importazione delle carni di artiodattili di allevamento o selvatici e di equidi, le quali possono essere più opportunamente inserite nella decisione 79/542/CEE secondo i requisiti della direttiva 2002/99/CE.
- (11) La decisione 84/390/CEE della Commissione ⁽²²⁾, adottata sulla base della direttiva 72/462/CEE, stabilisce norme relative ai posti d'ispezione frontalieri per l'importazione degli animali vivi delle specie bovina e suina e delle carni fresche provenienti da tali animali. Dall'entrata in vigore delle direttive 90/675/CEE ⁽²³⁾ del Consiglio, e delle relative decisioni attuative della Commissione, le disposizioni della decisione 84/390/CEE non sono più applicabili e devono pertanto essere abrogate.
- (12) La decisione 91/189/CEE della Commissione ⁽²⁴⁾ stabilisce i protocolli per la normalizzazione di materiali e procedure di prove veterinarie, nonché i requisiti per il riconoscimento dei mercati in relazione all'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza da paesi terzi. Le disposizioni relative al riconoscimento dei mercati per gli scambi di animali destinati all'esportazione verso l'Unione europea non sono più applicabili. Occorre quindi abrogare tale decisione e inserire le sue disposizioni in materia di protocolli per la normalizzazione di materiali e procedure di prove veterinarie nella decisione 79/542/CEE.
- (13) Le decisioni 93/198/CE ⁽²⁵⁾ e 97/232/CE ⁽²⁶⁾ della Commissione stabiliscono rispettivamente le condizioni di

polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, e l'elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali animali. La decisione 2002/199/CE della Commissione ⁽²⁷⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, la certificazione veterinaria necessaria per l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina e l'elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali animali. Per quanto riguarda gli artiodattili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CE del Consiglio, le condizioni zoosanitarie, la certificazione veterinaria e l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare tali animali verso la Comunità devono essere armonizzati a livello comunitario. Tutti questi animali sono soggetti alle stesse condizioni zoosanitarie e di polizia sanitaria. Occorre pertanto abrogare le decisioni 93/198/CE, 97/232/CE e 2002/199/CE della Commissione e inserire più opportunamente le loro disposizioni nella decisione 79/542/CEE. Inoltre, devono essere adottate disposizioni specifiche al fine di preservare lo statuto sanitario degli animali esportati da un paese terzo durante il trasporto verso la Comunità.

- (14) La decisione 93/52/CEE della Commissione constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o di alcune regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia ⁽²⁸⁾; ciò consente a tali Stati membri di richiedere garanzie supplementari che devono essere fornite tramite certificati.
- (15) Le decisioni 80/801/CEE ⁽²⁹⁾,
 80/804/CEE ⁽³⁰⁾, 81/526/CEE ⁽³¹⁾, 81/887/CEE ⁽³²⁾,
 82/414/CEE ⁽³³⁾, 82/426/CEE ⁽³⁴⁾, 83/84/CEE ⁽³⁵⁾,
 83/380/CEE ⁽³⁶⁾, 84/292/CEE ⁽³⁷⁾, 84/294/CEE ⁽³⁸⁾,
 86/63/CEE ⁽³⁹⁾, 86/72/CEE ⁽⁴⁰⁾, 86/117/CEE ⁽⁴¹⁾,
 86/463/CEE ⁽⁴²⁾, 89/197/CEE ⁽⁴³⁾, 89/221/CEE ⁽⁴⁴⁾,
 90/445/CEE ⁽⁴⁵⁾, 91/73/CEE ⁽⁴⁶⁾, 91/445/CEE ⁽⁴⁷⁾,
 91/446/CEE ⁽⁴⁸⁾, 92/280/CEE ⁽⁴⁹⁾, 93/402/CE ⁽⁵⁰⁾,

⁽²⁷⁾ GU L 71 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁸⁾ GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

⁽²⁹⁾ GU L 234 del 5.9.1980, pag. 41.

⁽³⁰⁾ GU L 236 del 9.9.1980, pag. 25.

⁽³¹⁾ GU L 196 del 18.7.1981, pag. 19.

⁽³²⁾ GU L 324 del 12.11.1981, pag. 25.

⁽³³⁾ GU L 182 del 26.6.1982, pag. 27.

⁽³⁴⁾ GU L 186 del 30.6.1982, pag. 54.

⁽³⁵⁾ GU L 56 del 3.3.1983, pag. 26.

⁽³⁶⁾ GU L 222 del 13.8.1983, pag. 27.

⁽³⁷⁾ GU L 144 del 30.5.1984, pag. 10.

⁽³⁸⁾ GU L 144 del 30.5.1984, pag. 17.

⁽³⁹⁾ GU L 72 del 15.3.1986, pag. 36.

⁽⁴⁰⁾ GU L 76 del 21.3.1986, pag. 47.

⁽⁴¹⁾ GU L 99 del 15.4.1986, pag. 26.

⁽⁴²⁾ GU L 271 del 23.9.1986, pag. 23.

⁽⁴³⁾ GU L 73 del 17.3.1989, pag. 53.

⁽⁴⁴⁾ GU L 92 del 5.4.1989, pag. 16.

⁽⁴⁵⁾ GU L 228 del 22.8.1990, pag. 28.

⁽⁴⁶⁾ GU L 43 del 16.2.1991, pag. 45.

⁽⁴⁷⁾ GU L 239 del 28.8.1991, pag. 17.

⁽⁴⁸⁾ GU L 239 del 28.8.1991, pag. 18.

⁽⁴⁹⁾ GU L 144 del 26.5.1992, pag. 21.

⁽⁵⁰⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

⁽²¹⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

⁽²²⁾ GU L 211 dell'8.8.1984, pag. 20.

⁽²³⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

⁽²⁴⁾ GU L 96 del 17.4.1991, pag. 1.

⁽²⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 34.

⁽²⁶⁾ GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43.

- 98/371/CE⁽⁵¹⁾, 98/625/CE⁽⁵²⁾, 1999/283/CE⁽⁵³⁾ e 2001/745/CE⁽⁵⁴⁾ della Commissione stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o equina da diversi paesi terzi. È pertanto opportuno abrogare le decisioni succitate e inserire più opportunamente le loro disposizioni nella decisione 79/542/CEE.
- (16) L'Ufficio internazionale delle epizootie e il Codex alimentarius hanno fissato una serie di orientamenti sui criteri di certificazione ai quali i veterinari devono attenersi. Tali criteri prevedono che i veterinari possono certificare esclusivamente fatti di cui sono a conoscenza al momento di firmare i certificati o che sono stati oggetto di un'attestazione separata da parte di un funzionario o di un'altra autorità competente. Inoltre, la direttiva 96/93/CE⁽⁵⁵⁾ del Consiglio stabilisce le norme in materia di certificazione da rispettare ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi. Occorre pertanto assicurarsi che le norme e i criteri applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 96/93/CE e che i modelli di certificati veterinari di cui alla decisione 79/542/CEE riflettano esclusivamente i fatti che possono essere documentati nel momento in cui viene rilasciato il certificato.
- (17) Per l'informazione dei veterinari certificatori, degli importatori e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i certificati sono presentati, è opportuno completare i dati da inserire nelle note relativi al periodo di validità del certificato, alla data di rilascio e al campo di applicazione. Per gli stessi motivi, ciascun modello di certificato deve essere corredato, se necessario, delle spiegazioni relative a talune definizioni, alle garanzie supplementari da fornire a determinate condizioni e ai requisiti sanitari applicabili alle aziende, agli edifici e agli animali.
- (18) Le Nazioni Unite hanno messo a punto una serie di orientamenti per l'uso di un quadro e un modello comuni per la stesura di documenti commerciali. Su iniziativa di diversi organismi internazionali incaricati di semplificare le procedure amministrative nel commercio mondiale, sono stati definiti nuovi criteri e nuove regole da seguire per il rilascio dei certificati destinati alle transazioni internazionali. Per quanto riguarda le procedure di certificazione, l'Ufficio internazionale delle epizootie e il Codex alimentarius hanno stabilito orientamenti per il ricorso alla certificazione elettronica.
- (19) Al fine di armonizzare la presentazione dei certificati veterinari rilasciati e consegnati dai veterinari ufficiali dei paesi esportatori e di agevolare l'eventuale ricorso a sistemi elettronici di trasmissione dei certificati, è opportuno definire un formato idoneo per i modelli di certificati veterinari di cui alla decisione 79/542/CEE e per le note relative alla redazione di tali certificati nel paese esportatore.
- (20) L'allegato A della direttiva 72/462/CEE del Consiglio stabilisce il modello di certificato di polizia sanitaria per l'importazione dai paesi terzi di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina destinate al consumo umano. Per quanto concerne le carni di selvaggina e le carni di selvaggina di allevamento, le disposizioni in materia di certificazione delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria, incluso il benessere degli animali, sono state inserite nei modelli di certificato relativi a ciascuna categoria di carni dalla decisione 2000/585/CE. Sono in corso di adozione nuove misure comunitarie in materia di benessere degli animali e di polizia sanitaria per quanto riguarda l'importazione di animali vivi e carni fresche.
- (21) Al fine di armonizzare le condizioni di importazione, garantire la trasparenza delle disposizioni comunitarie e semplificare la procedura legislativa per l'aggiornamento della legislazione comunitaria, è opportuno inserire in ciascun modello di certificato di cui alla decisione 79/542/CEE le disposizioni relative all'esportazione delle varie categorie di animali o di carni nella Comunità. Tuttavia, l'ammissione definitiva delle importazioni di tali carni nella Comunità continua ad essere subordinata al rispetto di altre disposizioni sanitarie di portata più generale adottate a livello comunitario. Si tratta delle disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti⁽⁵⁶⁾ e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽⁵⁷⁾. Altre disposizioni possono inoltre derivare dalle misure di salvaguardia previste dalle direttive 91/496/CE e 97/78/CE.
- (22) A livello mondiale, la nomenclatura tariffaria e statistica classifica gli animali vivi, le carni e altri prodotti derivati in varie categorie contraddistinte da codici e definizioni specifiche. Nel dichiarare le merci alle autorità doganali, gli importatori devono tenere conto di dette categorie di animali e di prodotti. Le disposizioni delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio sui controlli veterinari alle frontiere della Comunità prescrivono una stretta collaborazione tra i posti d'ispezione frontaliere e gli uffici doganali di arrivo degli animali e dei prodotti di origine animale in provenienza dai paesi terzi.

⁽⁵¹⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

⁽⁵²⁾ GU L 299 del 10.11.1998, pag. 30.

⁽⁵³⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

⁽⁵⁴⁾ GU L 278 del 23.10.2001, pag. 37.

⁽⁵⁵⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

⁽⁵⁶⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽⁵⁷⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- (23) Al fine di armonizzare e semplificare le procedure di importazione alle frontiere della Comunità, è opportuno che ogni partita presentata per l'importazione sia accompagnata da un certificato veterinario che faccia riferimento alla corrispondente categoria di animali o carni.
- (24) Per quanto riguarda l'Australia, poiché sono consentite unicamente le importazioni di pollame vivo e delle relative carni fresche, in particolare di ratiti e delle loro carni, nel rispetto di determinate condizioni specifiche in materia di test a ragione dell'impiego di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi alla normativa comunitaria, occorre inoltre sospendere le importazioni di carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento in attesa che la situazione di queste categorie di volatili possa essere ulteriormente esaminata.
- (25) La decisione 79/542/CEE del Consiglio e la decisione 2000/585/CE della Commissione devono essere quindi modificate di conseguenza.
- (26) Le disposizioni comunitarie per le importazioni di taluni prodotti di origine animale fanno riferimento all'elenco di paesi terzi pubblicato nell'allegato della decisione 79/542/CEE. A seguito della modifica della decisione 79/542/CEE, tali riferimenti devono essere intesi come riferimenti all'elenco di paesi terzi o parti degli stessi pubblicato nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, quale modificata dalla presente decisione.
- (27) Sulla base della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, sono state adottate le decisioni 89/18/CEE⁽⁵⁸⁾, 92/183/CEE⁽⁵⁹⁾ e 92/187/CEE⁽⁶⁰⁾ della Commissione per armonizzare le condizioni di polizia sanitaria, la certificazione veterinaria e le norme che disciplinano l'importazione da diversi paesi terzi di determinate materie prime destinate all'industria di trasformazione, costituite da carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o equina non destinate al consumo umano. Inoltre, le decisioni della Commissione elencate nel considerando 14, che devono essere abrogate dalla presente decisione, stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione per l'importazione di dette carni destinate all'industria dei mangimi per animali da compagnia. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002⁽⁶¹⁾, reca le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano che includono le menzionate materie prime. I requisiti in materia di certificazione saranno riveduti e attuati entro il 1° maggio 2004, data a partire dalla quale entra in applicazione il regolamento (CE) n. 1774/2002. Nel frattempo è opportuno mantenere fino a tale data le condizioni di polizia sanitaria e i modelli di certificati previsti per tali prodotti dalle decisioni succitate, stabilendo un periodo di transizione adeguato durante il quale i vecchi modelli di certificati possano essere ancora accettati.

- (28) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è modificata come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche».

- 2) Il testo degli articoli 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche e prodotti a base di carne provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni.

La presente decisione non si applica alle importazioni di animali non domestici destinati a mostre o esibizioni, che non siano tenuti o allevati abitualmente da un organismo, istituto o centro riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE, né agli animali non domestici appartenenti a circhi o utilizzati a scopi scientifici, inclusi la conservazione o la sperimentazione.

Le importazioni di animali vivi e di carni fresche autorizzate conformemente alla presente decisione restano soggette alle altre disposizioni in vigore o che potrebbero essere adottate nel quadro della legislazione alimentare europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

⁽⁵⁸⁾ GU L 8 dell'11.1.1989, pag. 17.

⁽⁵⁹⁾ GU L 84 del 31.3.1992, pag. 37.

⁽⁶⁰⁾ GU L 87 del 2.4.1992, pag. 20.

⁽⁶¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

- a) "animali": mammiferi terrestri delle specie appartenenti agli ordini dei proboscidi e degli artiodattili e ai loro incroci;
- b) "azienda": azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente;
- c) "frattaglie rifilate": frattaglie dalle quali siano stati completamente eliminati le ossa, la cartilagine, la trachea e i grossi bronchi, i linfonodi e il tessuto connettivo aderente, il grasso e il muco; nel caso delle carni di animali domestici delle specie bovina, si considerano frattaglie rifilate anche i muscoli masseteri, incisi conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo VIII, punto 41, lettera A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

Articolo 3

Condizioni per l'importazione di animali vivi nella Comunità

È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente degli animali vivi che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Luogo di origine degli animali vivi

Gli animali provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, figurante nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I, per il quale, nella corrispondente colonna 4, sia indicato il modello di certificato veterinario relativo a detti animali.

Articolo 5

Condizioni specifiche

Gli animali possiedono i requisiti previsti dal pertinente certificato da stabilirsi secondo il corrispondente modello di certificato di cui alla parte 2 dell'allegato I, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I; essi soddisfano inoltre le garanzie supplementari eventualmente previste nella colonna 5 della stessa tabella.

Se richiesto dallo Stato membro di destinazione, gli animali soddisfano i requisiti supplementari di certificazione indicati per tale Stato membro e inclusi nel certificato, basato sul corrispondente modello di cui alla parte 2.

Articolo 6

Condizioni di trasporto degli animali vivi importati nella Comunità

1. Gli animali non sono caricati su un mezzo di trasporto in cui siano presenti altri animali non destinati alla Comunità o di statuto sanitario inferiore.

2. Nel corso del trasporto verso la Comunità, gli animali non sono scaricati sul territorio di un paese terzo, o parte di esso, che non sia autorizzato a importare tali animali nella Comunità.

3. Nel corso del trasporto verso la Comunità, gli animali non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio di un paese terzo non autorizzato a importare tali animali nella Comunità.

4. Gli animali devono arrivare ad un posto d'ispezione frontaliero della Comunità entro 10 giorni dalla data di carico nel paese terzo esportatore, accompagnati da un certificato veterinario redatto in conformità del modello corrispondente e debitamente compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Per il trasporto marittimo, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio in mare. A tal fine, al certificato veterinario è allegata una dichiarazione originale del comandante della nave redatta conformemente all'addendum della parte 3A dell'allegato I.

Articolo 7

Condizioni da applicare dopo l'importazione

Dopo l'importazione, e conformemente alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio:

i) gli animali destinati alla macellazione immediata devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione, dove saranno macellati entro cinque giorni lavorativi;

ii) gli animali destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla produzione e quelli destinati a zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia, devono essere trasferiti senza indugio alle aziende di destinazione dove dovranno rimanere per un periodo minimo di 30 giorni prima di poter subire qualsiasi trasferimento al di fuori delle stesse, tranne in caso di trasferimento diretto ad un macello.

Articolo 8

Condizioni per l'importazione di carni fresche nella Comunità

È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente delle carni fresche destinate al consumo umano che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 9 a 11, ottenute dagli animali definiti all'articolo 2 e dagli equidi.

Articolo 9

Luogo di origine delle carni fresche

Le carni fresche provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, figurante nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato II per il quale, nella corrispondente colonna 4, sia indicato il modello di certificato veterinario relativo a tali carni.

Articolo 10

Condizioni specifiche

Le carni fresche possiedono i requisiti fissati nel pertinente certificato corrispondente al modello di certificato di cui alla parte 2 dell'allegato II, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato II; esse presentano inoltre le garanzie supplementari, eventualmente previste nella colonna 5 della stessa tabella.

Articolo 11

Presentazioni delle carni fresche a un posto d'ispezione frontaliero della Comunità

Le carni fresche devono essere presentate a un posto d'ispezione frontaliero della Comunità accompagnate da un certificato veterinario redatto in conformità del modello corrispondente e debitamente compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Articolo 12

Condizioni da applicare dopo l'importazione

1. Conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, dopo l'importazione le seguenti categorie di carni fresche sono inviate senza indugio allo stabilimento di trasformazione a cui sono destinate:

- a) carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione;
- b) frattaglie rifilate di animali domestici della specie bovina, destinate al consumo umano come prodotti a base

di carne, dopo aver subito un ulteriore trattamento termico che permette di raggiungere una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa, o dopo sterilizzazione in contenitori ermeticamente sigillati così da raggiungere un valore di °F \geq 3.

2. Per le categorie di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento specificamente registrato e riconosciuto per la trasformazione di questi prodotti da parte dello Stato membro in cui è situato.

3. Conformemente alle procedure di cui alla decisione 2001/106/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicarsi reciprocamente e comunicare alla Commissione:

- a) i nomi e gli indirizzi degli stabilimenti di cui al paragrafo 2 e delle autorità locali competenti per la supervisione dei suddetti stabilimenti, e
- b) le categorie di prodotti per i quali gli stabilimenti sono registrati e riconosciuti.

Articolo 13

Certificazione

I certificati veterinari necessari per l'importazione nella Comunità di animali vivi e carni fresche, previsti dalla presente decisione, sono compilati attenendosi alle note di cui alla parte 2 degli allegati I e II. Tuttavia ciò non vieta il ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi approvati e armonizzati a livello comunitario.»

3) L'articolo 4 diventa l'articolo 14.

4) L'allegato è sostituito dall'allegato A della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche apportate alla direttiva 2000/572/CE

La decisione 2000/572/CE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità».

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni.»

- 3) L'articolo 2 è soppresso.
- 4) All'articolo 4, è soppresso il paragrafo 1.
- 5) L'articolo 6 è soppresso.
- 6) L'allegato I è soppresso.
- 3) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato B della presente decisione.
- 4) All'allegato III, sono soppressi i modelli A, B, F, G e J.
- 5) All'allegato IV, sono soppressi i punti 1, 2, 5 e 7.

Articolo 3

Modifiche apportate alla direttiva 2000/585/CE

La decisione 2000/585/CE è modificata come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni».

- 2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano le importazioni esclusivamente delle carni seguenti:

- carni di selvaggina di penna escluse le frattaglie, tranne per la selvaggina di penna non spennata né eviscerata,
- carni di selvaggina di penna di allevamento,
- carni di leporidi selvatici, definiti come conigli e lepri, escluse le frattaglie, tranne per i leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati,
- carni di conigli di allevamento,
- carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai leporidi selvatici, escluse le frattaglie.

Tali carni provengono dai paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nell'allegato I e soddisfano le condizioni stabilite nel pertinente certificato veterinario stabilito secondo il modello di certificato sanitario riportato nell'allegato III, come previsto dall'allegato II.

Le disposizioni specifiche menzionate nell'allegato II e descritte nell'allegato IV devono essere rispettate dal paese terzo esportatore e certificate compilando la sezione V di ciascun certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato III.»

Articolo 4

Abrogazioni

Sono abrogate le decisioni: 80/801/CEE, 80/804/CEE, 81/526/CEE, 81/887/CEE, 82/414/CEE, 82/426/CEE, 83/84/CEE, 83/380/CEE, 84/292/CEE, 84/294/CEE, 84/390/CEE, 86/63/CEE, 86/72/CEE, 86/117/CEE, 86/463/CEE, 89/197/CEE, 89/221/CEE, 90/445/CEE, 91/73/CEE, 91/189/CEE, 91/445/CEE, 91/446/CEE, 92/280/CEE, 93/198/CEE, 93/402/CEE, 97/232/CE, 98/371/CE, 98/625/CE, 1999/283/CE, 2001/745/CE e 2002/199/CE.

Articolo 5

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
2. I riferimenti contenuti nella legislazione comunitaria all'elenco di paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, si intendono fatti all'elenco di paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, quale modificata dalla presente decisione.
3. L'importazione nella Comunità di animali vivi certificati anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, nonché di carni fresche di animali macellati anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, in conformità dei modelli di certificati veterinari di cui alle decisioni citate all'articolo 4, è autorizzata per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

«ALLEGATO I (ANIMALI VIVI)»

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi

Paese	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	GS	
1	2	3	4	5	6
BG — Bulgaria	BG-0	Tutto il paese	-		VI
	BG-1	Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Plevan, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y	A	
CA — Canada	CA-0	Tutto il paese	POR-X		IVb IX
	CA-1	Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: — a partire da un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 120°15' di longitudine e a 49° di latitudine — in direzione nord, fino a un punto situato a 119°35' di longitudine e a 50°30' di latitudine — in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50°45' di latitudine — in direzione sud, fino a un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118°15' di longitudine e a 49° di latitudine	BOV-X, OVI-X, OVI-Y	A	
CH — Svizzera	CH-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y RUM		
			POR-X, POR-Y SUI	B	
CL — Cile	CL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM		
			POR-X, SUI	B	
CY — Cipro	CY-0	Tutto il paese	POR-X, POR-Y	B	
CZ — Repubblica ceca	CZ-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y		IVa V
EE — Estonia	EE-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y		
GL — Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM		
HR — Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
HU — Ungheria	HU-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y	B	V

1	2	3	4	5	6
IS — Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y		I
			POR-X, POR-Y	B	
LT — Lituania	LT-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM		
LV — Lettonia	LV-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM		
MT — Malta	MT-0	Tutto il paese	RUM, OVI-X, OVI-Y		
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y		I
PL — Polonia	PL-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
PM — Saint-Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese			
RO — Romania	RO-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V
SI — Slovenia	SI-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y		
SK — Slovacchia	SK-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):

"I": territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y;

"II": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

"III": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

"IVa": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

"IVb": territorio con aziende autorizzate, riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

"V": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X;

"VI": limitazioni geografiche;

nel caso della Bulgaria (codice del territorio BG-1), gli animali certificati conformemente ai modelli BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X e OVI-Y possono essere importati solo nelle parti del territorio di uno Stato membro che figurano nell'allegato II della decisione 2001/138/CE, del 9 febbraio 2001, ove tale Stato membro lo consenta;

"VII": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

“VIII”: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

“IX”: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X.

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli

“BOV-X”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie bovina (*Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione;

“BOV-Y”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie bovina (*Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione;

“OVI-X”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici delle specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione;

“OVI-Y”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici delle specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione;

“POR-X”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione;

“POR-Y”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione;

“RUM”: modello di certificato veterinario per gli animali non domestici diversi dai suidi;

“SUI”: modello di certificato veterinario per i suidi non domestici.

GS (garanzie supplementari)

“A”: garanzie relative alle prove per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticate su animali certificati conformemente ai modelli BOV-X (punto 10.8.B), OVI-X (punto 10.6.B) e RUM (punto 10.7.B);

“B”: garanzie relative ai test per la malattia vescicolare dei suini e la peste suina classica praticati su animali certificati conformemente ai modelli POR-X (punto 10.4.B) e SUI (punto 10.4.B);

“C”: garanzie relative ai test per la brucellosi praticati su animali certificati conformemente ai modelli POR-X (punto 10.4.B) e SUI (punto 10.4.B).

Note

a) I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nella parte 2 dell'allegato I, secondo il formato del modello relativo agli animali corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso.

Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, per gli animali in causa, i requisiti supplementari di certificazione devono essere inseriti anche nell'originale del certificato veterinario.

b) Deve essere presentato un certificato distinto e unico per gli animali esportati da un singolo territorio figurante nelle colonne 2 e 3 della parte 1 dell'allegato I, spediti verso la stessa destinazione e trasportati in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave.

c) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

d) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontiera e dello Stato membro dell'UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto 8.2 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

- f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero di pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.
- g) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico della partita ai fini dell'esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

- h) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero UE.
- i) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio.

In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine, una dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum alla parte 3 dell'allegato I della presente decisione, deve essere allegata in originale al certificato veterinario.

- j) Gli animali oggetto del certificato non devono essere trasportati con altri animali non destinati alla Comunità europea o di stato sanitario inferiore.
- k) Durante il trasporto verso la Comunità europea, gli animali non devono essere scaricati sul territorio di un paese o di una parte di un paese da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità degli animali della stessa specie.

9. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

9.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;

9.2. non sono stati trattati con:

- stilbeni o tireostatici,
- estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio);

9.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

(⁶) (¹¹) [sono nati e sono stati allevati ininterrottamente nel territorio descritto al punto 3.]

- (⁶) oppure
- a) sono identificati tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine;
 - b) non sono nati da femmine per le quali si sospetta la presenza di BSE; e
 - c) provengono dal territorio descritto al punto 3, in cui l'alimentazione dei ruminanti con proteine derivanti da mammiferi è stata vietata e il divieto è stato efficacemente applicato.]

10. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice (⁶) che, alla data di rilascio del presente certificato:

(⁶) a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e]

(⁶) oppure

- a) i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e
- ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione .../.../CE della Commissione, del (data) e]

b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;

10.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;

10.3. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e:

- a) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 100 giorni precedenti; e
- b) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;

10.4. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;

10.5. provengono da allevamenti:

- a) inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni; e
- b) non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; e
- c) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi; (¹²)

10.6. gli animali:

(⁶) (¹³) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi;] (¹²)


(⁶) oppure [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a un'intradermotubercolizzazione con esito negativo;] (¹⁴)

(⁶) oppure [hanno un'età inferiore alle 6 settimane;]

10.7.	non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
(⁵)(¹³)	[provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi;] (¹³)
(⁵) oppure	[la sieroaagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml;] (¹⁴)
(⁵) oppure	[hanno un'età inferiore ai 12 mesi;]
(⁵) oppure	[si tratta di maschi castrati di ogni età;]
10.8. A.	gli animali:
(⁵)(¹³)	[provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica;] (¹²) e
(⁵) oppure	[provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;] (¹²)
(⁵) oppure	[nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica;] (¹⁴)
(⁵) oppure	[hanno un'età inferiore ai 12 mesi;]
(⁵) oppure	[hanno un'età inferiore a 30 mesi e sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva all'ingrasso ai fini della produzione di carne;] (¹⁵)
(⁵)(¹⁶) [10.8. B.	sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (data) e il (data), il secondo dei quali era stato prelevato nei 10 giorni precedenti all'esportazione;]
10.9.	sono/sono stati (⁵) spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:
(⁵)	[direttamente nella Comunità europea,]
(⁵) oppure	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2 situato nel territorio di cui al punto 10.1] e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
	a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato e
	b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
10.10.	tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
10.11.	sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
10.12.	sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il(¹⁷) nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
11.	Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.
(⁵)(¹⁸) [12.	Disposizioni specifiche
12.1.	<i>Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi nessun sintomo clinico o patologico della rinotracheite bovina infettiva è stato constatato nell'azienda di origine di cui al punto 6.1;</i>
12.2.	<i>gli animali di cui al punto 8:</i>
	a) <i>sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione e</i>
	b) <i>sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova e</i>
	c) <i>non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.]</i>

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

- (1) Bovini vivi (*Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci) destinati all'allevamento o alla produzione.
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.
- (8) Gli animali devono recare:
a) un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
Qualora la partita comprenda più specie animali, indicare anche "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi.
- (9) Data di nascita (gg/mm/aa). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (10) Test effettuati sull'animale prima della spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare, come del caso, nel seguente ordine i codici identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente alla parte 3.C del presente allegato I: Tubercolosi = codice "TBL"; Brucellosi = codice "BRL"; Leucosi = codice "EBL"; Febbre catarrale degli ovini = codice "BTG"; Malattia emorragica epizootica = codice "EHD"; Rinotracheite = codice "IBR".
- (11) Unicamente per un territorio contrassegnato con "I" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) per quanto concerne la BSE, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato).
- (12) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, parte II, della direttiva 64/432/CEE.
- (13) Unicamente per un territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) è contrassegnato con "II" per la tubercolosi, "III" per la brucellosi e/o "IV" per la leucosi bovina enzootica.
- (14) Prove effettuate secondo i protocolli che, per le malattie in questione, sono descritti alla parte 3.C del presente allegato I.
- (15) Il marchio deve essere a forma di "L", con un lato sinistro di 13 cm, un lato inferiore di 7 cm e 1 cm di spessore su entrambi i lati e deve essere applicato con la tecnica della 'marcatura a freddo'.
- (16) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "A".
Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente alla parte 3.C del presente allegato I.
- (17) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- (18) Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, conformemente alla decisione 93/42/CE della Commissione (come da ultimo modificata).

9. Attestato di sanità


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 9.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
- 9.2. non sono stati trattati con:
- stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

- 10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
- ⁽⁹⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e]
- ^{(9) oppure} [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e
- ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data) e]
- b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
- 10.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;
- 10.3. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e:
- a) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 100 giorni precedenti e
- b) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;
- 10.4. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;
- 10.5. provengono da allevamenti:
- a) inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e
- b) non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi e
- c) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi;⁽¹⁰⁾
- 10.6. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
- ⁽⁹⁾ [provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi;]⁽¹⁰⁾
- ^{(9) oppure} [si tratta di maschi castrati di ogni età;]
- 10.7. sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva alla macellazione immediata;⁽¹¹⁾
- 10.8. sono/sono stati⁽⁹⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:
- ⁽⁹⁾ [direttamente nella Comunità europea,]
- ^{(9) oppure} [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2 situato nel territorio di cui al punto 10.1] e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
- 10.9. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;

10.10.	sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
10.11.	sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il ⁽¹²⁾ nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
11.	<p>Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>
<p>Timbro ufficiale e firma</p> <p>Fatto a il</p>	
 <p>(timbro)</p>	<p>(firma del veterinario ufficiale)</p> <p>(nome in stampatello, qualifiche e titolo)</p>

Note

- (1) Bovini vivi (*Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci) destinati alla macellazione immediata.
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.
- (8) Gli animali devono recare:
 - a) un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
 - b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
 Qualora la partita comprenda più specie animali, indicare anche "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi.
- (9) Data di nascita (gg/mm/aa). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (10) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE.
- (11) Il marchio deve essere a forma di "L", con un lato sinistro di 13 cm, un lato inferiore di 7 cm e 1 cm di spessore su entrambi i lati e deve essere applicato con la tecnica della "marcatura a freddo".
- (12) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.

9. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 9.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
- 9.2. non sono stati trattati con:
- stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

- 10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

⁽⁵⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e]

^{(5) oppure} [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e

ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data) e]

b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;

- 10.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;

- 10.3. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e:

a) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 100 giorni precedenti e

b) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;

- 10.4. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:

a) non provengono da aziende, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:

i) l'agalassia contagiosa della pecora o l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* sottospecie *mycoides* "large colony"), negli ultimi 6 mesi;

ii) a paratubercolosi o la linfoadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;

iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi 3 anni e

iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina,

⁽⁵⁾ [negli ultimi 3 anni,]


^{(5) oppure} [negli ultimi 12 mesi, se tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]

b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie e

c) sono stati indenni da segni clinici o di altro tipo riconducibili a tubercolosi e brucellosi negli ultimi 3 anni precedenti l'esportazione;

- 10.5. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;

- 10.6. A. gli animali sono originari:
- ⁽⁵⁾(¹¹) [del territorio descritto al punto 3.2, che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]
- ⁽⁵⁾ *oppure* [dell'azienda descritta al punto 6.1, dove, con riguardo alla brucellosi (*Brucella melitensis*):
- a) nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a questa malattia negli ultimi 12 mesi,
- b) un numero rappresentativo di ovini e caprini di età superiore ai sei mesi viene sottoposto ogni anno ad una prova sierologica,⁽¹²⁾
- ⁽⁵⁾(¹³) [c) nessuno degli ovini e dei caprini è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1,
- d) e ultime due prove⁽¹⁴⁾, separate da un intervallo di almeno sei mesi, effettuate il (data) e il (data) su tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo e]
- ⁽⁵⁾ *oppure* [c) gli ovini e i caprini di età inferiore ai 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1,
- d) le ultime due prove⁽¹⁴⁾, separate da un intervallo di almeno sei mesi, effettuate
- il (data) e il (data) su tutti gli ovini e i caprini non vaccinati di età superiore ai 6 mesi e
- il (data) e il (data) su tutti gli ovini e i caprini vaccinati di età superiore ai 18 mesi hanno dato esito negativo e]
- e) sono presenti soltanto animali ovini e caprini che soddisfano almeno le condizioni e i requisiti sopra indicati;]
- ⁽⁵⁾ [10.6. B. [negli ultimi 60 giorni, gli arieti non castrati hanno soggiornato ininterrottamente in un'azienda in cui negli ultimi 12 mesi non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (*Brucella ovis*) e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad una prova di fissazione del complemento atta ad identificare l'epididimite contagiosa con un risultato inferiore a 50 UI/ml;]
- 10.6. C. riguardo la scrapie:
- ⁽⁵⁾ (¹⁵) (¹⁶) [sono destinati ad uno Stato membro al cui territorio o parte di esso si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, titolo I, punto 3, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, gli animali soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui ai menzionati punti e gli animali soddisfano le garanzie richieste dagli Stati membri dell'UE di destinazione relativi alla scrapie e]
- ⁽⁵⁾ (¹⁵) [sono nati e sono stati ininterrottamente allevati in aziende che hanno soddisfatto i requisiti di seguito per almeno tre anni:
- sono state oggetto di controlli veterinari regolari,
- gli animali sono identificati,
- alcun caso di scrapie è stato confermato,
- nell'azienda sono stati eseguiti controlli a campione sulle pecore vecchie da riforma e
- le femmine introdotte nell'azienda provengono rigorosamente da aziende conformi agli stessi requisiti;]
- ⁽⁵⁾ *oppure* [sono pecore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, di cui all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da aziende in cui non sono stati registrati casi di scrapie negli ultimi sei mesi;]
- ⁽⁵⁾ (¹⁷) [10.6. D. gli animali sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (data) e il (data), il secondo dei quali era stato prelevato nei 10 giorni precedenti all'esportazione;]
- 10.7. sono/sono stati ⁽⁵⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:
- ⁽⁵⁾ [direttamente nella Comunità europea,]
- ⁽⁵⁾ *oppure* [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2 situato nel territorio di cui al punto 10.1] e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
- 10.8. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;

10.9.	sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
10.10.	sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il ⁽¹⁸⁾ nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
11.	Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a il	
	(firma del veterinario ufficiale)
	(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

- (¹) Ovini (*Ovis aries*) e caprini (*Capra hircus*) vivi destinati all'allevamento o alla produzione.
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.
- (²) Attribuito dall'autorità competente.
- (³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁴) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (⁵) Cancellare se non pertinente.
- (⁶) Compilare se pertinente.
- (⁷) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.
- (⁸) Gli animali devono recare:
a) un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
Qualora la partita comprenda più specie animali, indicare anche "ovini" e "caprini" a seconda dei casi.
- (⁹) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (¹⁰) Test effettuati sull'animale, se del caso, prima della spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare, come del caso, nel seguente ordine i codici identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente alla nota (12): Brucellosi (*B. mellitensis* e *B. ovis*) = codice "BRL"; o alla nota (13): Febbre catarrale degli ovini = codice "BTG"; Malattia emorragica epizootica = codice "EHD".
- (¹¹) Unicamente per un territorio contrassegnato con "V" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (¹²) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a test per la brucellosi in ogni azienda è costituito da:
- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,
- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente e
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda.
- (¹³) Compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di Stato membro figurante in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE della Commissione (come da ultimo modificata).
- (¹⁴) Conformemente alla parte 3.C del presente allegato I.
Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto in ciascuna azienda.
- (¹⁵) Nel caso di animali destinati esclusivamente all'allevamento.
- (¹⁶) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Consiglio.
- (¹⁷) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente alla parte 3.C del presente allegato I.
- (¹⁸) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.

9. Attestato di sanità


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 9.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
- 9.2. non sono stati trattati con:
- stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

- 10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
- ⁽⁹⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e]
- ^{(9) oppure} [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e
- ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione/....../CE della Commissione, del (data) e]
- b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
- 10.2. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e:
- a) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 100 giorni precedenti e
- b) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;
- 10.3. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;
- 10.4. sono/sono stati⁽⁹⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:
- ⁽⁹⁾ [direttamente nella Comunità europea,]
- ^{(9) oppure} [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2 situato nel territorio di cui al punto 10.1,] e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
- 10.5. riguardo la scrapie:
- ^{(9) (10)} [sono destinati ad uno Stato membro al cui territorio o parte di esso si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, titolo I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Consiglio, soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui alle lettere menzionate e]
- ⁽⁹⁾ [sono nati e sono stati ininterrottamente allevati in aziende in cui non è stato mai diagnosticato un caso di scrapie;]
- ^{(9) oppure} [sono pecore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, di cui all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da aziende in cui non sono stati registrati casi di scrapie negli ultimi sei mesi;]
- 10.6. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- 10.7. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;

10.8.	sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il ⁽¹⁾ nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
11.	<p>Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>
<p>Timbro ufficiale e firma</p> <p>Fatto a il</p>	
 <p>(timbro)</p>	<p>(firma del veterinario ufficiale)</p> <p>(nome in stampatello, qualifiche e titolo)</p>

Note

- (1) Ovini (*Ovis aries*) e caprini (*Capra hircus*) vivi destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione. Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
- In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.
- (8) Gli animali devono recare:
- a) un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
 - b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
- Qualora la partita comprenda più specie animali, indicare anche "ovini" e "caprini" a seconda dei casi.
- (9) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (10) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Consiglio.
- (11) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.

9.

Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

9.1.

provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;

9.2.

non sono stati trattati con:

- stilbeni o tireostatici,
- estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).

10.

Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

10.1.

provengono dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

⁽⁹⁾

[a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini ed esantema vescicolare dei suini e da 6 mesi da stomatite vescicolare e]

⁽⁹⁾ oppure

[a] i) era indenne [da 24 mesi da afta epizootica]⁽⁹⁾, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, esantema vescicolare dei suini, [peste suina classica]⁽⁹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁹⁾ e da 6 mesi da stomatite vescicolare e

ii) era considerato indenne da [afta epizootica]⁽⁹⁾, [peste suina classica]⁽⁹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁹⁾, dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione/.../CE della Commissione, del (data) e]

b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;

10.2.

sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;

10.3.

sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e, durante questo periodo, nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto 10.1;

10.4. A.

non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;

⁽⁹⁾ (¹⁰) [10.4. B.

negli ultimi 30 giorni, sono stati sottoposti ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolare dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica, con esito negativo in entrambi i casi;]

⁽⁹⁾ (¹⁰) [10.4. C.

negli ultimi 30 giorni, sono stati sottoposti ad una prova all'antigene di Brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina, con esito negativo]

10.5.

provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della brucellosi;

10.6.

sono/sono stati ⁽⁹⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato,

⁽⁹⁾

[direttamente nella Comunità europea,]

⁽⁹⁾ oppure

[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2, situato nel territorio di cui al punto 10.1]

e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:

a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato e

b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;

10.7.

tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;

10.8.

sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;

10.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽¹³⁾ nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

11. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

⁽⁵⁾⁽¹⁴⁾ **12. Disposizioni specifiche**

12.1. *Nel paese di cui al punto 3.1, la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;*

12.2. *secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono stati constatati sintomi clinici, patologici o sierologici della malattia di Aujeszky nell'azienda di origine di cui al punto 6.1 né nelle aziende situate in un raggio di 5 km;*


12.3. *gli animali di cui al punto 8:*

- a) *precedentemente alla spedizione ai fini dell'esportazione, sono rimasti fin dalla nascita nell'azienda di origine di cui al punto 6.1 o hanno soggiornato in tale azienda negli ultimi 3 mesi e, dalla nascita in poi, in altre aziende con qualifica sanitaria equivalente;*
- b) *sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione, senza contatti diretti o indiretti con suidi;*
- c) *sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova ELISA per la ricerca di anticorpi Ig⁽¹⁵⁾ eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento; tutti gli animali in isolamento sono inoltre risultati negativi al test e*
- d) *non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono entrati in contatto con animali vaccinati e la mandria di origine non è stata vaccinata nei 12 mesi precedenti.*

⁽⁵⁾⁽¹⁶⁾ [12.4. (ulteriori disposizioni e/o test)
.....]]

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

- (¹) Suini vivi (*Sus scrofa*) destinati all'allevamento o alla produzione.
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.
- (²) Attribuito dall'autorità competente.
- (³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁴) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (⁵) Cancellare se non pertinente.
- (⁶) Compilare se pertinente.
- (⁷) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.
- (⁸) Gli animali devono recare:
a) un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
- (⁹) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (¹⁰) Test effettuati sull'animale prima della spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare, come del caso, nel seguente ordine i codici identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente alla parte 3.C del presente allegato I: Malattia vescicolare dei suini = codice "SVD"; Peste suina classica = codice "CSF"; Brucellosi = codice "BRL"; Malattia di Aujeszky = codice "AJD"; Gastroenterite trasmissibile = codice "TGE".
- (¹¹) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "B".
- (¹²) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "C".
- (¹³) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- (¹⁴) Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, come da ultimo modificata, salvo per i paesi contrassegnati con "IX" nella colonna 6 ("Condizioni specifiche") dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).
- (¹⁵) Da effettuare secondo gli standard definiti all'allegato III della decisione 2001/618/CE della Commissione (come da ultimo modificata). Nel caso di suini di età superiore ai 4 mesi, la prova usata deve essere il virus intero ELISA.
- (¹⁶) Ulteriori disposizioni richieste dalla Finlandia con riguardo alla gastroenterite trasmissibile.

9. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 9.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
- 9.2. non sono stati trattati con:
- stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).


10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

- 10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁸⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
- ⁽⁹⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini ed esantema vescicolare dei suini e da 6 mesi da stomatite vescicolare e]
- ^{(9) oppure} [a] i) era indenne [da 24 mesi da afta epizootica]⁽⁸⁾, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, esantema vescicolare dei suini, [peste suina classica]⁽⁸⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁸⁾ e da 6 mesi da stomatite vescicolare e
- ii) era considerato indenne da [afta epizootica]⁽⁸⁾, [peste suina classica]⁽⁸⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁸⁾, dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione .../.../CE della Commissione, del (data)]
- b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
- 10.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;
- 10.3. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e, durante questo periodo, nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto 10.1;
- 10.4. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;
- 10.5. sono/sono stati⁽⁸⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato,
- ⁽⁹⁾ [direttamente nella Comunità europea,]
- ^{(9) oppure} [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2 situato nel territorio di cui al punto 10.1,] e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
- 10.6. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- 10.7. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- 10.8. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽¹⁰⁾ nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

11. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

(9) (11) [12.	Disposizioni specifiche
12.1.	<i>Nel paese di cui al punto 3.1, la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;</i>
12.2.	<i>secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 3 mesi nessun sintomo clinico, patologico o sierologico della malattia di Aujeszky è stato constatato nell'azienda di origine di cui al punto 6.1;</i>
12.3.	<i>gli animali di cui al punto 8:</i>
	<i>a) sono rimasti nell'azienda di origine di cui al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 60 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione e</i> <i>b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky.]</i>
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a il	
 <p>(timbro)</p>	<p>(firma del veterinario ufficiale)</p> <p>(nome in stampatello, qualifiche e titolo)</p>

Note

- (1) Suini vivi (*Sus scrofa*) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.
- (8) Gli animali devono recare:
 - a) un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
 - b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
- (9) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (10) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- (11) Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione (come da ultimo modificata).

9. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 9.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
- 9.2. non sono stati trattati con:
- stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

- 10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
- a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e
 - b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie;
- 10.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea, e non sono entrati in contatto con artiodattili importati negli ultimi sei mesi;
- 10.3. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e:
- a) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 100 giorni precedenti e
 - b) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;
- 10.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1 e:
- ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi e]
- ⁽⁹⁾⁽¹¹⁾ oppure [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad un'intradermotubercolizzazione con esito negativo e]
- non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
- ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi;]
- ⁽⁹⁾⁽¹¹⁾ oppure [la sieroaagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml;]
- ⁽⁹⁾ oppure [si tratta di maschi castrati di ogni età;]
- 10.5. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:
- a) non provengono da aziende, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
 - i) l'agalassia contagiosa della pecora o l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* sottospecie *mycoides* "large colony"), negli ultimi 6 mesi;
 - ii) la paratubercolosi o la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;
 - iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi 3 anni e;
 - iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina,
- ⁽⁹⁾ [negli ultimi 3 anni,]
- ⁽⁹⁾ oppure negli ultimi 12 mesi, se tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]
- b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie e
 - c) sono stati indenni da segni clinici o di altro tipo riconducibili a tubercolosi e brucellosi negli ultimi 3 anni precedenti l'esportazione;

- 10.6. sono spediti dall'azienda di cui al punto 6 direttamente nella Comunità europea e fino al momento della spedizione:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato e
 - b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
- 10.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- 10.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- 10.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽¹²⁾ nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

11. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ **[12. Disposizioni specifiche**

12.1. *Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi nessun sintomo clinico o patologico della rinotracheite bovina infettiva è stato constatato nell'azienda di origine di cui al punto 6;*


12.2. *gli animali di cui al punto 8:*

- a) *sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione e*
- b) *sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova e*
- c) *non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;*

⁽⁹⁾ [12.3. (ulteriori disposizioni e/o test)]]

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(timbro)

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note:

- (¹) Animali vivi degli ordini Proboscidea e Artiodactyla (esclusi Suidae, Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, Ovis aries e Capra hircus).
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.
- (²) Attribuito dall'autorità competente.
- (³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁴) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (⁵) Cancellare se non pertinente.
- (⁶) Compilare se pertinente.
- (⁷) Gli animali devono recare:
- a) un numero individuale che consenta di risalire all'azienda di origine. specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
 - b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
- (⁸) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (⁹) Test eventualmente effettuati sull'animale nei 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare i rispettivi codici indicati nella parte 3.C del presente allegato I, identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente ai protocolli della suddetta parte 3.C o i test richiesti dallo Stato membro dell'UE di destinazione.
- (¹⁰) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi riconosciuti equivalenti ai requisiti di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e che, nella colonna 6 della parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata), sono contrassegnati con "VII" per la tubercolosi e con "VIII" per la brucellosi.
- (¹¹) Test effettuati conformemente ai protocolli descritti, per la malattia pertinente, nella parte 3.C del presente allegato I. Tuttavia, per l'intradermotubercolizzazione, il risultato deve essere considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o reazione infiammatoria o un aumento di spessore della piega della pelle pari o superiore a 2 mm.
- (¹²) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- (¹³) Se richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione.

9. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 9.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
- 9.2. non sono stati trattati con:
- stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

- 10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
- a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini ed esantema vescicolare dei suini e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e
 - b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie;
- 10.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea, e non sono entrati in contatto con artiodattili importati negli ultimi sei mesi;
- 10.3. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e, durante questo periodo, nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto 10.1;
- 10.4. A. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1, e sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni con esito negativo ad una prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina;
- ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ [10.4 B. *negli ultimi 30 giorni, sono stati sottoposti ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolare dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica, con esito negativo in entrambi i casi]*
- 10.5. provengono da aziende:
- a) non sottoposte a riserva nell'ambito di un programma nazionale per il controllo e l'eradicazione della brucellosi e dell'encefalomielite enterovirale suina (malattia di Teschen); e
 - b) incluse in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie;
- 10.6. sono spediti dall'azienda di cui al punto 6 direttamente nella Comunità europea e fino al momento della spedizione:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
 - b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
- 10.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- 10.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- 10.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽¹¹⁾ nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

11. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ [12.


Disposizioni specifiche

- 12.1. *Nel paese di cui al punto 3.1, la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;*
- 12.2. *secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi nessun sintomo clinico, patologico o sierologico della malattia di Aujeszky è stato constatato nell'azienda di origine di cui al punto 6 e nell'area situata in un raggio di 5 km ad essa circostante;*
- 12.3. *gli animali di cui al punto 8:*
- a) *precedentemente alla spedizione ai fini dell'esportazione, sono rimasti fin dalla nascita nell'azienda di origine di cui al punto 6 o hanno soggiornato in tale azienda negli ultimi 3 mesi e, dalla nascita in poi, in altre aziende con qualifica sanitaria equivalente;*
 - b) *sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione, senza contatti diretti o indiretti con altri suidi;*
 - c) *sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova ELISA per la ricerca di anticorpi Ig⁽¹³⁾ eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento; tutti gli animali in isolamento sono inoltre risultati negativi al test; e*
 - d) *non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono entrati in contatto con animali vaccinati e la mandria di origine non è stata vaccinata nei 12 mesi precedenti.*

⁽⁹⁾ ⁽¹⁴⁾ [12.4. (ulteriori disposizioni e/o test)
.....]]

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

- ⁽¹⁾ Suidi vivi diversi dai suini.
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.
- ⁽²⁾ Attribuito dall'autorità competente.
- ⁽³⁾ Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- ⁽⁴⁾ A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- ⁽⁵⁾ Cancellare se non pertinente.
- ⁽⁶⁾ Compilare se pertinente.
- ⁽⁷⁾ Gli animali devono recare:
 - a) un numero individuale che consenta di risalire all'azienda di origine; specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
 - b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
- ⁽⁸⁾ Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- ⁽⁹⁾ Test eventualmente effettuati sull'animale nei 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare i rispettivi codici indicati nella parte 3.C del presente allegato I, identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente ai protocolli della suddetta parte 3.C o i test richiesti dallo Stato membro dell'UE di destinazione.
- ⁽¹⁰⁾ Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "B".
- ⁽¹¹⁾ Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di suidi dallo stesso territorio.
- ⁽¹²⁾ Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione (come da ultimo modificata).
- ⁽¹³⁾ Da effettuare secondo gli standard definiti all'allegato III della decisione 2001/618/CE della Commissione (come da ultimo modificata). Nel caso di animali di età superiore ai 4 mesi la prova usata deve essere il virus intero ELISA.
- ⁽¹⁴⁾ Ulteriori disposizioni richieste dalla Finlandia con riguardo alla gastroenterite trasmissibile.

PARTE 3

A — Addendum relativo al trasporto marittimo di animali

(da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto fino al confine della Comunità europea include, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto in nave)

Dichiarazione del comandante della nave

Il sottoscritto, comandante della nave (nome),
dichiara che gli animali oggetto dell'accluso certificato veterinario n. sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio da
..... in (paese esportatore)
a nella Comunità europea e che la nave non ha fatto scalo in nessun luogo esterno al (paese esportatore)
sulla rotta verso la Comunità europea ad eccezione di: (porti di scalo lungo la rotta).

Inoltre, nel corso del viaggio, i suddetti animali non sono entrati in contatto con altri animali di stato sanitario inferiore presenti a bordo.

Fatto a , il
(porto di approdo) (data di approdo)

(timbro)

(firma del comandante)

(nome e qualifica, in stampatello)

B — Condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta

I centri di raccolta riconosciuti devono soddisfare i requisiti seguenti:

- I. devono essere sottoposti alla supervisione di un veterinario ufficiale;
- II. devono essere situati ciascuno al centro di un'area del diametro di 20 km all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non è stato rilevato nessun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti al loro utilizzo come centri riconosciuti;
- III. prima di ciascuna utilizzazione come centri riconosciuti, devono essere puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie menzionate al punto II;
- IV. devono disporre, tenuto conto della capacità: a) di un'installazione destinata esclusivamente alla raccolta degli animali; b) di impianti adeguati, facili da pulire e da disinfettare, che consentano di caricare e scaricare e di alloggiare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; c) di impianti adeguati per l'ispezione e l'isolamento; d) di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate; e) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame; f) di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque di scolo; g) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;
- V. quando in funzione, devono disporre di veterinari in quantità sufficiente per svolgere tutte le mansioni necessarie;
- VI. devono ammettere solo animali identificati individualmente in modo da garantirne la tracciabilità; a tal fine, all'arrivo degli animali, il proprietario o il responsabile del centro verifica che essi siano adeguatamente identificati e accompagnati dai documenti o certificati sanitari previsti per le specie o categorie in questione. La stessa persona inserisce inoltre in un registro o in una banca dati, dove andranno conservati per almeno 3 anni, il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali o il numero di registrazione della mandria di origine e la loro destinazione, il numero di registrazione del trasportatore e il numero di targa dell'autocarro con cui è effettuata la consegna o la raccolta degli animali dal centro;
- VII. tutti gli animali che passano per tali centri devono ottemperare alle norme sanitarie stabilite per l'importazione della relativa categoria di animali nella Comunità europea;

- VIII. gli animali destinati all'esportazione verso la Comunità europea che transitano per un centro di raccolta devono essere caricati e spediti direttamente alla frontiera del paese esportatore entro sei giorni dall'arrivo: a) senza venire a contatto con artiodattili non rispondenti alle condizioni sanitarie previste per l'importazione della relativa categoria di animali nella Comunità europea; b) separati in partite, in modo tale che gli animali da riproduzione o da ingrasso non si trovino insieme agli animali da macello in una stessa partita; c) in veicoli o container previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie menzionate al punto II, e costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto;
- IX. qualora le condizioni per l'esportazione di animali verso la Comunità prescrivano l'espletamento di una prova entro un determinato periodo di tempo precedente alla spedizione, tale periodo deve includere la sosta degli animali successiva al loro arrivo nei centri riconosciuti, fino a un massimo di 6 giorni;
- X. il paese esportatore deve designare i centri riconosciuti per gli animali da riproduzione e da ingrasso e quelli riconosciuti per gli animali da macello e deve notificare alla Commissione e alle competenti autorità centrali degli Stati membri i nomi e gli indirizzi di tali centri e il loro regolare aggiornamento;
- XI. il paese esportatore deve determinare le modalità secondo cui deve essere effettuato il controllo ufficiale dei centri riconosciuti e garantirne l'effettiva applicazione;
- XII. i centri devono essere ispezionati regolarmente al fine di verificare che continuino a sussistere le condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento; in caso di inadempienza e revoca del riconoscimento, quest'ultimo può essere ripristinato qualora all'autorità competente venga fornita la garanzia che il centro soddisfa pienamente tutte le disposizioni sopra menzionate.

C — Protocolli per la normalizzazione di materiali e procedure di prova

Tubercolosi (TBL)

L'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina bovina deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. Nel caso dei suidi, l'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina aviaria deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, salvo il fatto che l'inoculazione va praticata nella pelle floscia alla base dell'orecchio.

Brucellosi (*Brucella abortus*) (BRL)

Le prove di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento, la prova all'antigene di brucella tamponato e le prove di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) devono essere effettuate conformemente all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.

Brucellosi (*Brucella melitensis*) (BRL)

La prova deve essere effettuata conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

Leucosi bovina enzootica (EBL)

La prova di immunodiffusione su gel di agar e la prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) devono essere effettuate conformemente all'allegato D, capitolo II, paragrafi A e C, della direttiva 64/432/CEE.

Febbre catarrale degli ovini (BTG)

- A. Il saggio ELISA di arresto (blocking test) o competitivo deve essere effettuato secondo il metodo descritto qui di seguito.

Il saggio ELISA competitivo mediante anticorpo monoclonale 3-17-A3 serve a individuare anticorpi di tutti i sierotipi noti del virus della febbre catarrale degli ovini (BTV).

Il principio su cui si basa la prova consiste nell'interruzione della reazione tra l'antigene BTV e un anticorpo monoclonale specifico del gruppo (3-17-A3) mediante aggiunta del siero da esaminare. Gli anticorpi della BTV presenti nel siero da esaminare bloccano la reattività dell'anticorpo monoclonale (Mab) e determinano una riduzione del colore previsto dopo l'aggiunta di anticorpi antitipo marcati da enzima e di cromogeno/substrato. I sieri possono essere saggiati con una diluizione unica di 1/5 (saggio puntuale — appendice 1) o essere titolati (titolazione del siero — appendice 2) con diluizioni in serie per ottenere la diluizione finale. Si possono considerare positivi i valori di inibizione superiori al 50 %.

Protocollo di riferimento

- Controllo del coniugato (Cc): i pozzetti 1A e 1B rappresentano un controllo in bianco costituito da antigene BTV e coniugato. Essi possono essere usati come bianco per il lettore ELISA.
- Controllo del Mab (Cm): le colonne 1 e 2 e le file G e H rappresentano il controllo dell'anticorpo monoclonale e contengono antigene BTV, anticorpo monoclonale e coniugato. Questi pozzetti rappresentano la massima intensità di colore. La media delle letture di densità ottica effettuata su questa serie di controllo rappresenta un valore di inibizione pari allo 0 %.
- Controllo positivo (C++, C+): Colonne 1 e 2, file C-D-E-F. Questi pozzetti contengono antigene BTV, antisiero BTV fortemente e debolmente positivo (rispettivamente), Mab e coniugato.
- Controllo negativo (C-): i pozzetti 2A e 2B rappresentano il controllo negativo e contengono antigene BTV, antisiero negativo BTV, Mab e coniugato.
- Sieri da esaminare: per esami sierologici su vasta scala e un rapido screening, i sieri possono essere analizzati a una singola diluizione di 1/5 (appendice 1). Alternativamente, 10 sieri possono essere analizzati a una gamma di diluizioni compresa tra 1/5 e 1/640 (appendice 2) in modo tale da fornire qualche indicazione sul titolo dell'anticorpo nei sieri da esaminare.

Procedimento

1. Diluire l'antigene BTV a una concentrazione pretitolata in PBS, sottoporre brevemente agli ultrasuoni per disperdere il virus aggregato (se gli ultrasuoni non sono disponibili, pipettare vigorosamente) e aggiungere 50 µl in tutti i pozzetti della piastra ELISA. Picchiettare i bordi della piastra per disperdere l'antigene.
2. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare le piastre tre volte, immergendole e vuotando i pozzetti con PBS non sterile e asciugare su carta assorbente.
3. Pozzetti di controllo: aggiungere 100 µl di tampone bloccante ai pozzetti Cc. Aggiungere 50 µl di siero di controllo positivo e negativo, a una diluizione di 1/5 (10 µl di sieri + 40 µl di tampone bloccante), ai rispettivi pozzetti C-, C+ e C++. Aggiungere 50 µl di tampone bloccante ai pozzetti di controllo del Mab.

Metodo della titolazione puntuale: aggiungere una diluizione di 1/5 di ogni siero di prova a un tampone bloccante nei pozzetti duplicati delle colonne da 3 a 12 (10 µl di siero + 40 µl di tampone bloccante),

o

metodo della titolazione del siero: preparare una serie di diluizioni doppie di ogni campione di prova (da 1/5 a 1/640) in tampone bloccante per otto pozzetti delle colonne singole da 3 a 12.

4. Immediatamente dopo l'aggiunta dei sieri da esaminare, diluire il Mab in tampone bloccante alla diluizione 1/100 ed aggiungere 50 µl a tutti i pozzetti della piastra, eccettuato il controllo in bianco.
5. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare.
6. Diluire il concentrato di coniglio anti-topo a 1/5 000 in tampone bloccante ed aggiungere 50 µl a tutti i pozzetti della piastra.
7. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare.
8. Sgelare l'OPD e, immediatamente prima dell'uso, aggiungere 5 µl di acqua ossigenata al 30 % a ogni porzione di 10 ml di OPD. Aggiungere 50 µl a tutti i pozzetti della piastra. Lasciar sviluppare il colore per circa 10 minuti e interrompere la reazione con acido solforico 1 M (50 µl per pozzetto). Il colore dovrebbe svilupparsi nei pozzetti di controllo del Mab ed in quei pozzetti che contengono siero nel quale non vi sono anticorpi della BTV.
9. Esaminare e registrare le piastre visivamente oppure facendo uso di un lettore spettrofotometrico.

Analisi dei risultati

Usando un programma informatico, stampare i valori di densità ottica (DO) e di inibizione percentuale (IP) dei sieri di prova e di controllo a partire dal valore medio registrato nei pozzetti di controllo dell'antigene. I dati espressi in valori DO e IP si utilizzano per stabilire se il saggio si situa entro limiti accettabili. I limiti di controllo superiori (LCS) e inferiori (LCI) del controllo del Mab (antigene più Mab in assenza di sieri di prova) si situano tra i valori DO 1,4 e 0,4. Devono essere respinte le piastre che non rispettano i suddetti criteri.

Se non si dispone di un programma informatico, stampare i valori DO usando la stampante ELISA. Calcolare il valore medio DO per i pozzetti di controllo dell'antigene, equivalente al valore al 100 %. Determinare il valore DO al 50 % e calcolare manualmente la positività e negatività di ciascun campione.

Valore di inibizione percentuale (IP) = $100 - (\text{DO di ciascun controllo da esaminare} / \text{DO media del Cm}) \times 100$.

I pozzetti di siero di controllo negativo duplicati e i pozzetti di bianco duplicati dovrebbero registrare valori IP compresi tra + 25 % e - 25 %, e tra + 95 % e + 105 %, rispettivamente. Il fatto che i valori non si situino entro questi limiti non significa che la piastra debba essere scartata, ma che sta apparendo un colore di fondo. I sieri di controllo fortemente e debolmente positivi dovrebbero registrare valori IP compresi tra + 81 % e + 100 %, e tra + 51 % e + 80 %, rispettivamente.

Il valore soglia diagnostico per i sieri di prova è il 50 % (IP 50 % o DO 50 %). I campioni che registrano valori IP > 50 % sono negativi. I campioni che registrano valori IP al di sotto o al di sopra della soglia nei pozzetti duplicati sono da considerarsi dubbi e possono essere nuovamente analizzati con una prova secondo il metodo puntuale o mediante titolazione. Anche i campioni positivi possono essere titolati per ottenere il grado di positività.

Letture visiva: i campioni positivi e negativi sono facilmente distinguibili a occhio nudo; i campioni debolmente positivi o fortemente negativi possono essere di più difficile interpretazione.

Preparazione dell'antigene BTV per la prova ELISA

1. Lavare 40-60 "roux" di cellule confluenti BHK-21 tre volte con mezzo di Eagle esente da siero ed infettare con sierotipo 1 del virus della febbre catarrale degli ovini in mezzo di Eagle esente da siero.
2. Incubare a 37 °C ed esaminare quotidianamente l'effetto citopatico (CPE).
3. Quando il CPE è completo nel 90-100 % dello strato di cellule di ciascun "roux", raccogliere il virus scuotendo dal recipiente eventuali cellule ancora attaccate.
4. Centrifugare a 2 000-3 000 giri al minuto per agglomerare le cellule.
5. Eliminare il supernatante e risospendere le cellule in circa 30 ml di PBS contenente l'1 % di "Sarkosyl" e 2 ml di fenilmetilsulfonilfluoruro (tampone di lisi). Se le cellule formano un gel, è possibile aggiungere un'aliquota ulteriore di tampone di lisi per ridurre questo effetto. (Nota: il fenilmetilsolfonilfluoruro è pericoloso: trattare con estrema cautela.)
6. Frantumare le cellule per 60 secondi usando una sonda ultrasonica ad una ampiezza di 30 micron.
7. Centrifugare a 10 000 giri al minuto per 10 minuti.
8. Conservare il supernatante a + 4 °C e risospendere l'agglomerato di cellule in 10-20 ml di tampone di lisi.
9. Sottoporre ad ultrasuoni e chiarificare, conservando il supernatante ogni volta, per un totale di tre volte.
10. Raccogliere i supernatanti e centrifugare a 24 000 giri al minuto (100 000 g) per 120 minuti a + 4 °C sopra uno strato costituito da 5 ml di saccarosio al 40 % (p/v in PBS) usando provette da centrifuga Beckmann da 30 ml ed un rotore SW 28.
11. Eliminare il supernatante, asciugare accuratamente le provette e risospendere l'agglomerato in PBS mediante ultrasuoni. Conservare l'antigene in varie porzioni a - 20 °C.

Titolazione dell'antigene BTV per la prova ELISA

L'antigene BTV per la prova ELISA viene titolato mediante ELISA indiretto. Diluizioni doppie di antigene vengono titolate rispetto a una diluizione costante (1/100) di anticorpo monoclonale 3-17-A3. Il metodo è il seguente:

1. Titolare una diluizione di 1/20 dell'antigene BTV in PBS, su tutta la piastra da microtitolazione, in una serie di diluizioni doppie (50 µl/pozzetto) usando una pipetta a molti canali.
2. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore orbitale.
3. Lavare tre volte le piastre con PBS.
4. Aggiungere 50 µl di anticorpo monoclonale 3-17-A3 (diluito a 1/100) in ciascun pozzetto della piastra da microtitolazione.
5. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore orbitale.
6. Lavare tre volte le piastre con PBS.

7. Aggiungere 50 µl di globulina di coniglio anti-topo coniugata con perossidasi di rafano, diluita a una concentrazione ottimale pretitolata, in ciascun pozzetto della piastra da microtitolazione.
8. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore orbitale.
9. Aggiungere substrato e cromogeno come descritto in precedenza. Arrestare la reazione dopo 10 minuti aggiungendo acido solforico 1 M (50 µl/pozzetto).

Nella prova competitiva l'anticorpo monoclonale deve essere in eccesso, per cui viene scelta una diluizione di antigene tale da ricadere sulla curva di titolazione (non sulla zona piatta) e da dare approssimativamente una densità ottica di 0,8 dopo 10 minuti.

- B) La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

Antigene

L'antigene precipitante viene preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida di un ceppo di riferimento del virus della febbre catarrale degli ovini. Si raccomandano le cellule BHK oppure Vero. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte; tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato per aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v).

Siero positivo di riferimento

Impiegando il siero e l'antigene di riferimento internazionali si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato per ricavare le proporzioni ottimali rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascuna prova come siero di riferimento positivo.

Siero da esaminare

Procedimento: versare agarosio all'1 %, preparato in tampone al borato o al sodio barbital, a pH 8,5-9,0, in una scatola di Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità, ciascuno avente 5,0 mm di diametro. Di questi pozzetti uno deve trovarsi in centro e gli altri sei devono essere sistemati attorno ad esso in un cerchio avente un raggio di 3 cm. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 2, 4 e 6 con siero positivo di riferimento, ed i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare. Porre in incubazione per 72 ore a temperatura ambiente in camera chiusa ed umida.

Interpretazione: il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa di identificazione col siero di riferimento. Un siero in esame è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e se non fa incurvare la linea del siero di riferimento. Le scatole di Petri devono essere esaminate in illuminazione indiretta contro sfondo scuro.

Malattia emorragica epizootica (EHD)

La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

Antigene

L'antigene precipitante viene preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida del (dei) sierotipo(i) opportuno(i) del virus della malattia emorragica epizootica. Si raccomandano le cellule BHK oppure Vero. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte; tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato per aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v).

Siero positivo di riferimento

Impiegando il siero e l'antigene di riferimento internazionali si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato per ricavare le proporzioni ottimali rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascuna prova come siero di riferimento positivo.

Siero da esaminare

Procedimento: versare agarosio all'1 %, preparato in tampone al borato o al sodio barbital, a pH 8,5-9,0, in una scatola di Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità, ciascuno avente 5,0 mm di diametro. Di questi pozzetti uno deve trovarsi in centro e gli altri sei devono essere sistemati attorno ad esso in un cerchio avente un raggio di 3 cm. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 2, 4 e 6 con siero positivo di riferimento, ed i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare. Porre in incubazione per 72 ore a temperatura ambiente in camera chiusa ed umida.

Interpretazione: il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa di identificazione col siero di riferimento. Un siero in esame è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e se non fa incurvare la linea del siero di riferimento. Le scatole di Petri devono essere esaminate in illuminazione indiretta contro sfondo scuro.

Rinotracheite bovina infettiva (IBR)/vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV)

A) La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

- Siero: prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti.
- Procedimento: la prova di sieroneutralizzazione a virus costante e siero variabile deve essere effettuata su piastre da microtitolazione impiegando cellule MDBK o altre cellule recettive. Il ceppo di riferimento del virus (Colorado, Oxford od altro) deve essere impiegato a 100 TCID₅₀ per 0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Prima di aggiungere le cellule MDBK, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per 24 ore a 37 °C nelle piastre da microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore.
- Controlli: i) prova di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture di cellule non inoculate; iv) anti-sieri di riferimento.
- Interpretazione: i risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-6 giorni di incubazione a 37 °C. I titoli del siero sono considerati negativi qualora non si abbia neutralizzazione alla diluizione 1/2 (siero non diluito).

B) Qualsiasi altra prova riconosciuta nel quadro della decisione 93/42/CE della Commissione, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia.

Afta epizootica (FMD)

A) Il prelievo di campioni esofagei/faringei e la prova devono essere effettuati secondo il metodo descritto qui di seguito.

- Reagenti: prima della campionatura si prepara il mezzo di trasporto. Volumi di 2 ml vengono versati in un numero di contenitori corrispondente a quello degli animali da campionare. I contenitori che vengono usati debbono resistere al congelamento in CO₂ solida o in azoto liquido. I campioni vengono ottenuti usando un apposito raccogliore (tazza) di espettorato o "probang". Per ottenere un campione la tazza probang viene fatta passare attraverso la bocca, sopra il dorso della lingua e giù nella parte superiore dell'esofago. Si cerca di grattare l'epitelio superficiale dell'esofago superiore e la faringe facendo movimenti orientati lateralmente e dorsalmente. Si ritira quindi il probang, di preferenza dopo che l'animale ha deglutito. La tazza dovrà essere piena di una miscela di muco, saliva, liquido esofageo e residui cellulari. Sarà necessario assicurarsi che ciascun esemplare contenga del materiale cellulare visibile. Dovrà essere evitata una manipolazione maldestra che possa causare emorragie. I campioni prelevati da alcuni animali potrebbero essere fortemente frammisti a contenuto del ruminante. Siffatti campioni dovranno essere scartati e la bocca dell'animale sciacquata con acqua o preferibilmente con soluzione fisiologica, prima di ripetere il prelievo.
- Trattamento dei campioni: ciascun campione prelevato nella tazza probang subisce un esame qualitativo, vi si aggiungono 2 ml di un volume equivalente di mezzo di trasporto in un contenitore resistente al congelamento. I contenitori vengono chiusi ermeticamente, sigillati, disinfettati ed etichettati. I campioni vengono tenuti al fresco (+ 4 °C) ed esaminati entro 3-4 ore o conservati in ghiaccio secco (- 69 °C) o azoto liquido e mantenuti congelati fino al momento dell'esame. Tra un animale e l'altro il probang viene disinfettato e lavato con tre porzioni di acqua pulita.
- Ricerca del virus FMD: i campioni vengono inoculati in colture di cellule primarie di tiroide bovina usando almeno 3 provette per campione. È possibile usare altre cellule recettive, ad esempio cellule primarie del rene di animali della specie bovina o suina, ma è necessario tener presente che per alcuni ceppi di virus FMD esse sono meno sensibili. Le provette vengono incubate a 37 °C in un apparecchio rotante ed esaminate quotidianamente per 48 ore per individuare l'eventuale presenza di un effetto citopatico (CPE). In caso negativo, le colture vengono fatte passare alla cieca su nuove colture e riesaminate per 48 ore. La specificità di qualsiasi CPE deve essere confermata.

Mezzi di trasporto raccomandati

1. Tampone fosfato 0,08 M a pH 7,2, contenente lo 0,01 % di sieroalbumina bovina, lo 0,002 % di rosso fenolo ed antibiotici.
2. Mezzo di coltura tissulare (ad esempio MEM di Eagle) contenente tampone HEPES 0,04 M, lo 0,01 % di sieroalbumina bovina ed antibiotici, pH 7,2.
3. Gli antibiotici che devono essere aggiunti al mezzo di trasporto (per ml finale) possono essere i seguenti: penicillina 1 000 UI, solfato di neomicina 100 UI, solfato di polimixina B 50 UI, micostatina 100 UI.

B) La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente.

- Reagenti: l'antigene FMDV di riserva deve essere preparato in colture cellulari oppure su lingue di bestiame e conservato a una temperatura non superiore a - 70 °C oppure a - 20 °C previa aggiunta di glicerolo al 50 %. Questo è l'antigene di riserva. In queste condizioni l'FMDV è stabile e il titolo varia molto poco per parecchi mesi.

- Procedimento:** la prova viene effettuata in piastre da microtitolazione a fondo piatto, di qualità idonea alla coltura di tessuti facendo uso di cellule recettive quali le IB-RS-2, le BHK-21 o cellule di rene di vitello. I sieri destinati alla prova vengono diluiti a 1/4 in mezzo di coltura cellulare esente da siero con l'aggiunta di 100 UI/ml di neomicina o altro antibiotico idoneo. I sieri vengono inattivati a 56 °C per 30 minuti e vengono usati quantitativi di 0,05 ml per preparare una duplice serie di piastre da microtitolazione facendo uso di anse di diluizione da 0,05 ml. A ciascun pozzetto viene quindi aggiunto virus pre-titolato diluito in mezzo di coltura, esente da siero e contenente 100 TCID₅₀/0,05 ml. A seguito di incubazione a 37 °C per 1 ora, onde favorire la neutralizzazione, a ciascun pozzetto vengono aggiunti 0,05 ml di cellule di sospensione contenenti 0,5-1,0 × 10⁶ cellule per 1 ml in mezzo di coltura cellulare contenente siero esente da anti-corpo di FMD; le piastre vengono sigillate. Le piastre vengono incubate a 37 °C. I monostrati sono, di norma, confluenti entro 24 ore. Di solito il CPE è sufficientemente avanzato a 48 ore per una lettura microscopica della prova. A questo punto è possibile eseguire una lettura microscopica finale, oppure le piastre possono essere fissate e colorate per la lettura macroscopica, ad esempio facendo uso di soluzione fisiologica contenente il 10 % di formolo e di blu di metilene allo 0,05 %.
- Controlli:** in ciascuna prova i controlli comprendono antisiero omologo a titolo noto, un controllo cellulare, un controllo di siero-tossicità, un controllo del mezzo e una titolazione del virus dal quale viene calcolato il quantitativo effettivo di virus nella prova.
- Interpretazione:** i pozzetti con prove evidenti di CPE vengono considerati infetti e i titoli di neutralizzazione vengono espressi come reciproco della diluizione finale del siero presente nelle miscele siero/virus al 50 % del punto finale valutato col metodo di Spearman-Kärber (Karber, G., 1931, Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, pag. 480). Le prove vengono considerate valide se il quantitativo effettivo di virus usato per pozzetto è compreso tra 101,5 e 102,5 TCID₅₀ e se il titolo del siero di riferimento non supera il doppio di quello previsto, desunto dalle titolazioni precedenti. Se i controlli sono al di fuori di questi limiti, le prove vengono ripetute. Se il punto finale della titolazione è pari o inferiore a 1/11, esso viene considerato negativo.

C) L'individuazione e quantificazione dell'anticorpo col sistema ELISA deve essere effettuata secondo il metodo seguente.

- Reagenti:** antisieri di coniglio per l'antigene 146S di 7 tipi di virus dell'afta epizootica (FMDV) usati a una concentrazione ottimale predeterminata in tampone carbonato/bicarbonato, a pH 9,6. Gli antigeni vengono preparati da ceppi selezionati di virus coltivati su monostrati di cellule BHK-21. I supernatanti non purificati vengono usati e pre-titolati secondo il metodo, ma senza siero, in modo da ottenere una diluizione che, dopo l'aggiunta di un volume eguale di PBST (tampone fosfato salino contenente lo 0,05 % di Tween-20 e indicatore rosso fenolo), darebbe una lettura di densità ottica compresa tra 1,2 e 1,5. I virus possono essere usati inattivati. Il PBST viene usato come diluente. Gli antisieri di porcellini d'India vengono preparati inoculando a porcellini d'India l'antigene 146S di ciascun sierotipo. Una concentrazione ottimale predeterminata viene preparata nel PBST contenente siero bovino normale al 10 % e siero di coniglio normale al 5 %. L'immunoglobulina coniglio anti-porcellino d'India coniugata a perossidasi di rafano viene usata a una concentrazione ottimale predeterminata in PBST contenente siero bovino normale al 10 % e siero di coniglio normale al 5 %. I sieri da esaminare vengono diluiti in PBST.

Procedimento

1. Le piastre ELISA vengono coperte con 50 µl di sieri antivirali di coniglio, per una notte, in una camera umida, a temperatura ambiente.
2. 50 microlitri di una doppia serie, ripetuta 2 volte, di ciascun siero da analizzare cominciando da 1/4 vengono preparati in piastre a pozzetti multipli aventi il fondo a U (piastre trasportatrici). 50 microlitri di una dose costante di antigene vengono aggiunti a ciascun pozzetto e le miscele vengono lasciate per tutta la notte a 4 °C. L'aggiunta di antigene riduce la diluizione del siero iniziale a 1/8.
3. Le piastre ELISA vengono lavate 5 volte con PBST.
4. 50 microlitri di miscela siero/antigene vengono quindi trasferite dalle piastre trasportatrici alle piastre ELISA coperte di siero di coniglio ed incubate a 37 °C per 1 ora su un agitatore rotante.
5. Dopo il lavaggio, 50 µl di antisiero di porcellino d'India per l'antigene usato al punto 4 vengono aggiunti a ciascun pozzetto. Le piastre vengono incubate a 37 °C per 1 ora su un agitatore rotante.
6. Le piastre vengono lavate e a ciascun pozzetto vengono aggiunti 50 µl di immunoglobulina coniglio anti-porcellino d'India coniugata a perossidasi di rafano. Le piastre vengono incubate a 37 °C per 1 ora su un agitatore rotante.
7. Le piastre vengono lavate e 50 µl di ortofenilendiammina contenenti acqua ossigenata allo 0,05 % (30 %) p/v vengono aggiunti a ciascun pozzetto.
8. La reazione viene arrestata dopo 15 minuti con H₂SO₄ 1,25 M.

Le piastre vengono lette spettrofotometricamente a 492 nm su un lettore ELISA connesso con un microcomputer.

Controlli:	per ciascun antigene usato, 40 pozzetti non contengono siero, bensì antigene diluito in PBST. Una doppia serie, ripetuta 2 volte, di diluizioni di antisiero bovino omologo di riferimento. Una doppia serie, ripetuta 2 volte, di diluizioni di siero bovino, negativo.
Intrpretazione:	i titoli di anticorpi vengono espressi come la diluizione finale di siero da analizzare che dà il 50 % del valore medio della densità ottica registrata nei pozzetti di controllo del virus nei quali il siero da analizzare è assente. I titoli superiori a 1/40 vengono considerati positivi.
Riferimenti:	Hamblin C., Barnett ITR e Hedger RS (1986), A new enzyme-linked Immunosorbent essays (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus — I. Development and method of ELISA, Journal of Immunological Methods, 93, pag. 115-121.11.

Malattia di Aujeszky (AJD)

A) La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

Siero:	prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti.
Procedimento:	la prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile deve essere effettuata su piastre da microtitolazione facendo uso di sistemi cellulari Vero o altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della malattia di Aujeszky deve essere impiegato a 100 TCID ₅₀ per 0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Prima di aggiungere le opportune cellule, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per 2 ore a 37 °C nelle piastre da microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore.
Controlli:	i) prova di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture di cellule non inoculate; iv) antisieri di riferimento.
Intrpretazione:	i risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-6 giorni di incubazione a 37 °C.

B) Qualsiasi altra prova riconosciuta nel quadro della decisione 2001/618/CE della Commissione, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati a determinate parti del territorio della Comunità.

Gastroenterite trasmissibile (TGE)

La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

Siero:	prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti.
Procedimento:	nella prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile su piastre da microtitolazione si usano cellule A72 (tumore del cane) o altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della TGE deve essere impiegato a 100 TCID ₅₀ per 0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Le miscele virus/siero devono essere incubate per 30-60 minuti a 37 °C nelle piastre da microtitolazione prima che vengano aggiunte le cellule opportune. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore. Ogni cellula riceve 0,1 ml di sospensione cellulare.
Controlli:	i) prova di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture di cellule non inoculate; iv) antisieri di riferimento.
Intrpretazione:	i risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-5 giorni di incubazione a 37 °C. I titoli del siero sono considerati negativi qualora non si abbia neutralizzazione alla diluizione 1/2 (diluizione finale). Se i campioni di siero non diluiti sono tossici per le colture tissulari, essi possono essere diluiti a 1/2 prima di essere usati nella prova. Ciò sarà equivalente a una diluizione finale del siero di 1/4. In questi casi, i titoli di siero inferiori a 1/4 (diluizione finale) vengono considerati negativi.

Malattia vescicolare dei suini (SVD)

Le prove per la malattia vescicolare dei suini (SVD) vengono effettuate conformemente alla decisione 2000/428/CE della Commissione.

Peste suina classica (CSF)

Le prove per la peste suina classica (CSF) vengono effettuate conformemente alla decisione 2002/106/CE della Commissione.

L'efficacia delle prove per la CSF deve essere conforme a quanto previsto dal "Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini" dell'UIE, capitolo 2.1.13.

La sensibilità e la specificità della prova sierologica per la CSF devono essere determinate da un laboratorio nazionale che applica un sistema di garanzia della qualità. Le prove utilizzate devono essere in grado di riconoscere una serie di sieri di riferimento debolmente e fortemente positivi e permettere l'identificazione di anticorpi nella fase iniziale della malattia e nella fase di convalescenza.

ALLEGATO II (CARNI FRESCHE)

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi

Paese	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	GS	
1	2	3	4	5	6
AL — Albania	AL-0	Tutto il paese	—		
AR — Argentina	AR-0	Tutto il paese	EQU		
	AR-1	Le province di Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Rios, Formosa (tranne il territorio di Ramon Lista), Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta (tranne i dipartimenti di General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya e Santa Victoria), San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero e Tucuman.	BOV	A	1 e 2
	AR-2	La Pampa e Santiago del Estero	BOV	A	1 e 2
	AR-3	Cordoba	BOV	A	1 e 2
	AR-4	Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego	BOV, OVI		
	AR-5	Formosa (solo il territorio di Ramon Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)	BOV	A	1 e 2
	AR-6	Salta (solo i dipartimenti di General Jose de San Martin, Oran, Iruya e Santa Victoria)	BOV	A	1 e 2
AU — Australia	AU-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW		
BA — Bosnia-Erzegovina	BA-0	Tutto il paese	—		
BG — Bulgaria	BG-0	Tutto il paese	EQU		
	BG-1	Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitch, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Plevan, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin	BOV, OVI, RUW, RUF		
	BG-2	Le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali, escluso il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia			
BH — Bahrein	BH-0	Tutto il paese	—		
BR — Brasile	BR-0	Tutto il paese	EQU		
	BR-1	Stati del Paraná, Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá), Santa Catarina, Goiás e le circoscrizioni regionali di Cuiaba (esclusi i comuni di San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço), Caceres (escluso il comune di Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora), Barra do Garça e Barra do Burges nel Mato Grosso.	BOV	A	1 e 2
	BR-2	Stato del Rio Grande do Sul	BOV	A	1 e 2
	BR-3	Stato del Mato Grosso do Sul: comune di Sete Quedas	BOV	A	1 e 2

1	2	3	4	5	6
BW — Botswana	BW-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	BW-1	Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1 e 2
	BW-2	Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1 e 2
BY — Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	—		
BZ — Belize	BZ-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
CA — Canada	CA-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,		
CH — Svizzera	CH-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW		
CL — Cile	CL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW		
CN — Cina (Repubblica popolare)	CN-0	Tutto il paese	—		
CO — Colombia	CO-0	Tutto il paese	EQU		
	CO-1	La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alle sue foci nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra la Colombia e il Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato.	BOV	A	2
	CO-2	I comuni di Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino.	EQU		
	CO-3	La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica.	BOV	A	2
CR — Costa Rica	CR-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
CU — Cuba	CU-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
CY — Cipro	CY-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW		
CZ — Repubblica ceca	CZ-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUW, RUF, POR, SUF		
	CZ-1	Tutto il paese escluse le province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín	SUW		
DZ — Algeria	DZ-0	Tutto il paese	—		
EE — Estonia	EE-0	Tutto il paese	RUW, RUF		
			POR	D	
ET — Etiopia	ET-0	Tutto il paese	—		
FK — Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU		
GL — Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW		

1	2	3	4	5	6
GT — Guatemala	GT-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
HK — Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	—		
HN — Honduras	HN-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
HR — Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW		
HU — Ungheria	HU-0	Tutto il paese	BOV, POR, OVI, EQU, RUW, RUF, SUF		
			SUW	C	
IL — Israele	IL-0	Tutto il paese	—		
IN — India	IN-0	Tutto il paese	—		
IS — Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU		
KE — Kenya	KE-0	Tutto il paese	—		
LT — Lituania	LT-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUW, RUF		
			POR	D	
LV — Lettonia	LV-0	Tutto il paese	RUW, RUF		
MA — Marocco	MA-0	Tutto il paese	EQU		
MG — Madagascar	MG-0	Tutto il paese	—		
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	MK-0	Tutto il paese	OVI, EQU		
MT — Malta	MT-0	Tutto il paese	BOV, POR, EQU		
MU — Maurizio	MU-0	Tutto il paese	—		
MX — Messico	MX-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
NA — Namibia	NA-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	NA-1	Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est	BOV, OVI, RUF, RUW	F	2
NC — Nuova Caledonia	NC-0	Tutto il paese	BOV, RUF, RUW		
NI — Nicaragua	NI-0	Tutto il paese	—		
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	Conformemente alla decisione 2003/56/CE della Commissione		
PA — Panama	PA-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
PL — Polonia	PL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUW, RUF		
			POR	D	
PY — Paraguay	PY-0	Tutto il paese	EQU		
	PY-1	Regioni del Chaco centrale e di San Pedro	BOV	A e F	1 e 2
RO — Romania	RO-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUW, RUF		

1	2	3	4	5	6
RU — Federazione Russa	RU-0	Tutto il paese	—		
	RU-1	La regione di Murmansk (Murmanskaya oblast)	RUF		
SCG — Serbia e Montenegro	SCG-0	Tutto il paese	EQU		
	SCG-1	Tutto il paese tranne la regione del Kosovo e Metohija	BOV, OVI		
SI — Slovenia	SI-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUW, RUF		
SK — Slovacchia	SK-0	Tutto il paese			
	SK-1	I distretti amministrativi e veterinari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava); Levice (compreso il distretto di Levice); Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce); Topoľčany (compreso il distretto di Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou) Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske); Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava); Žiar nad Hronom (compresi i distretti di žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica); Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva); Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno).	BOV, OVI, EQU, RUW, RUF		
	SK-2	I distretti amministrativi e veterinari di Bratislava mesto (compresi i distretti di Bratislava I., II., III., IV. e V.); Senec (compresi i distretti di Senec, Pezinok e Malacky); Dunajská Streda (compreso il distretto di Dunajská Streda); Galanta (compreso il distretto di Galanta); Senica (compresi i distretti di Senica e Skalica); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Myjava); Púchov (compreso il distretto di Považská Bystrica); Nové Zámky (compreso il distretto di Nové Zámky); Komárno (compreso il distretto di Komárno); Šala (compreso il distretto di Šala); Žilina (compresi i distretti di Žilina e Bytca); Dolný Kubín (compresi i distretti di Dolný Kubín, Tvrdošín e Námestovo); Martin (compresi i distretti di Martin e Turčianske Teplice); Liptovský Mikuláš (compresi i distretti di Liptovský Mikuláš e Ružomberok); Lucenec (compresi i distretti di Lucenec e Poltár); Veľký Krtíš (compreso il distretto di Veľký Krtíš); Rimavská Sobota (compresi i distretti di Rimavská Sobota e Revúca); Zvolen (compreso il distretto di Krupina); Poprad (compresi i distretti di Poprad, Kežmarok e Levoca); Prešov (compresi i distretti di Prešov e Sabinov); Bardejov (compreso il distretto di Bardejov); Vranov nad Topľou (compreso il distretto di Vranov nad Topľou); Svidník (compresi i distretti di Svidník e Stropkov); Humenné (compresi i distretti di Humenné, Medzilaborce e Snina); Stará Ľubovňa (compreso il distretto di Stará Ľubovňa); Košice — mesto (compresi i distretti di Košice I., II., III. e IV.); Košice — okolie (compreso il distretto di Košice — okolie); Michalovce (compresi i distretti di Michalovce e Sobrance); Rožnava (compreso il distretto di Rožnava); Spišská Nová Ves (compresi i distretti di Spišská Nová Ves e Gelnica) e Trebišov (compreso il distretto di Trebišov).	BOV, OVI, EQU, RUW, RUF, POR	D	

1	2	3	4	5	6
SV — El Salvador	SV-0	Tutto il paese	—		
SZ — Swaziland	SZ-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	SZ-1	Zona ad ovest della "linea rossa" che si estende verso nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalahane, escluse le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'fta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001.	BOV, RUF, RUW	F	2
TH — Thailandia	TH-0	Tutto il paese	—		
TN — Tunisia	TN-0	Tutto il paese	—		
TR — Turchia	TR-0	Tutto il paese	—		
	TR-1	Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale	EQU		
UA — Ucraina	UA-0	Tutto il paese	—		
US — Stati Uniti	US-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW		
UY — Uruguay	UY-0	Tutto il paese	EQU		
			BOV	A	1
			OVI	B	1 e 2
ZA — Sudafrica	ZA-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	ZA-1	Tutto il paese, tranne: — la parte della zona di controllo dell'fta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est di 28° di longitudine e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal	BOV, OVI, RUF, RUW	F	2
ZW — Zimbabwe	ZW-0	Tutto il paese	—		

(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

— Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche non è autorizzata.

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

"1": Limitazioni geografiche e cronologiche

Codice del territorio	Certificato veterinario		Periodi in cui l'importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione/abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni	
	Modello	GS		
AR-1	BOV	A	fino al 31 gennaio 2002	Non autorizzata
			a partire dal 1° febbraio 2002	Autorizzata
AR-2	BOV	A	fino all'8 marzo 2002	Non autorizzata
			a partire dal 9 marzo 2002	Autorizzata
AR-3	BOV	A	fino al 26 marzo 2002	Nessuna
			a partire dal 27 marzo 2002	Autorizzata

Codice del territorio	Certificato veterinario		Periodi in cui l'importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione/abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni	
	Modello	GS		
AR-4	BOV, OVI, RUM, RUF	-	fino al 28 febbraio 2002	Non autorizzata
			a partire dal 1° marzo 2002	Autorizzata
AR-5	BOV	A	fino al 10 luglio 2003	Autorizzata
			a partire dall'11 luglio 2003	Non autorizzata
AR-6	BOV	A	fino al 4 settembre 2003	Autorizzata
			a partire dal 5 settembre 2003	Non autorizzata
BR-2	BOV	A	fino al 30 novembre 2001	Non autorizzata
			a partire dal 1° dicembre 2001	Autorizzata
BR-3	BOV	A	fino al 31 ottobre 2002	Autorizzata
			a partire dal 1° novembre 2002	Non autorizzata
BW-1	BOV, OVI, RUM, RUF	A	fino al 7 luglio 2002	Non autorizzata
			a partire dall'8 luglio fino al 23 dicembre 2002	Autorizzata
			a partire dal 24 dicembre 2002 fino al 6 giugno 2003	Non autorizzata
			a partire dal 7 giugno 2003	Autorizzata
BW-2	BOV, OVI, RUM, RUF	A	fino al 6 marzo 2002	Non autorizzata
			a partire dal 7 marzo 2002	Autorizzata
PY-1	BOV	A	fino al 31 agosto 2002	Non autorizzata
			a partire dal 1° settembre 2002 fino al 19 febbraio 2003	Autorizzata
			a partire dal 20 febbraio 2003	Non autorizzata
UY-0	BOV, OVI	A	fino al 31 ottobre 2001	Non autorizzata
			a partire dal 1° novembre 2001	Autorizzata

"2": Limitazioni della categoria

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri bovini).

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli

"BOV": modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie bovina (*Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci);

"POR": modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie suina domestica (*Sus scrofa*);

"OVI": modello di certificato veterinario per le carni fresche delle specie domestiche ovina e caprina (*Ovis aries* e *Capra hircus*);

"EQU": modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie equina domestica (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci);

"RUF": modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi;

"RUW": modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi;

"SUF": modello di certificato veterinario per le carni fresche di suidi non domestici di allevamento;

"SUW": modello di certificato veterinario per le carni fresche di suidi non domestici in libertà;

"EQW": modello di certificato veterinario per le carni fresche di solipedi non domestici in libertà.

GS (garanzie supplementari):

"A": garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli di certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4);

"B": garanzie relative alle frattaglie rifilate frollate descritte nel modello di certificato BOV (punto 10.6);

"C": garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato SUW (punto 10.3 bis);

"D": garanzie relative all'alimentazione con rifiuti alimentari degli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato POR (punto 10. 3 d);

"E": garanzie relative alle prove della tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato BOV (punto 10. 4 d);

"F": garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli di certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4).

Note

- a) I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nella presente parte 2 dell'allegato II, secondo il formato del modello relativo alle carni corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso.
- b) Deve essere presentato un certificato distinto e unico per le carni esportate da un singolo territorio figurante nelle colonne 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II, spedite verso la stessa destinazione e trasportate in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave.
- c) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- d) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
- e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto 8.3 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.
- f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero di pagina) / (numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.
- g) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

- h) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontiero dell'UE.

Modello BOV

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi) </p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di bovini domestici⁽¹⁾ spedite nella Comunità europea</p> <p>N.⁽²⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi) </p>	<p>3. Origine delle carni⁽³⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Luogo di destinazione delle carni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento:</p>	<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo)⁽⁵⁾ 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p>	<p>6. Località di carico per l'esportazione </p> <p>7.3. Identificazione della partita⁽⁶⁾ </p>

8. Identificazione delle carni

8.1. Carni di: (*specie animali*)

8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata⁽⁷⁾

8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita

Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)
	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero		
Totale					

9. Attestato di sanità
 Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano;

⁽⁹⁾ [e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾];

9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;

9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾;

9.4. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)⁽¹⁰⁾:

⁽¹¹⁾ [le carni fresche non contengono materiale di origine bovina diverso da quello ottenuto da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati nel territorio descritto nel punto 3 e/o da animali nati e allevati ininterrottamente nel territorio di⁽¹²⁾ e successivamente importati e macellati nel territorio descritto nel punto 3.]

⁽⁹⁾(¹⁰) *oppure* [(inserire il pertinente testo del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato))
.....
.....
.....]

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia e

⁽⁹⁾ [b) [era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

⁽⁹⁾ *oppure* [b) [era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione/.../CE della Commissione, del (data);]

⁽⁹⁾(¹¹) *oppure* [b) [applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]

10.2. sono state ottenute da animali:

⁽⁹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti alla macellazione;]

⁽⁹⁾ e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;]

⁽⁹⁾ e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1 dal seguente Stato membro dell'UE:]

10.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende nelle quali:

a) nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure]⁽¹²⁾ la peste bovina e

⁽⁹⁾ [b) negli ultimi 30 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km]

⁽⁹⁾(¹³) *oppure* [b) non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e dove negli ultimi 60 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 25 km e

c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]

⁽⁹⁾(¹⁴) *oppure* [b) [non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e dove negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km e

c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]

10.4. sono state ottenute da animali:

a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;

b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1;

c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al⁽¹⁵⁾

⁽⁹⁾(¹⁶) [d) che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test ufficiale di intradermotuberculinizzazione praticato nei tre mesi precedenti la macellazione;]

10.5. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;


10.6.	
(²)	[sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte;]
(⁶) (¹³) oppure	[contengono [carni disossate] [e] [carni macinate]] (⁶) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]
(⁶) (¹⁷) oppure	[contengono [carni disossate] [e] [carni macinate]] (⁶) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]
(⁶) (¹⁴) oppure	[a) contengono solo frattaglie rifilate sottoposte a frollatura ad una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore oppure, nel caso del diaframma e dei muscoli masseteri, per almeno 24 ore; b) sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui sopra durante tutte le fasi della lavorazione, della rifilatura e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali e c) sono state imballate in scatole/contenitori impermeabili e sigillati recanti un'etichetta con l'indicazione "CARNI/FRATTAGLIE DESTINATE A TRATTAMENTO TERMICO", il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione destinatario nell'UE.]

11. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria (⁶).

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(timbro)

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note:

(¹) Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, di animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci), adatte al consumo umano, comprese le carni macinate congelate.

Nel caso delle frattaglie rifilate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota 14 infra, dopo l'importazione esse devono essere trasferite immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.

(²) Attribuito dall'autorità competente.

(³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).

(⁴) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.

In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.

(⁵) Cancellare se non pertinente.

(⁶) Compilare se pertinente.

(⁷) Se del caso, indicare "frollate" e/o "macinate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Le frattaglie rifilate di animali domestici della specie bovina possono essere soltanto frattaglie da cui siano state completamente asportate le ossa, le cartilagini, la trachea, i grossi bronchi, i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso e il muco. Sono autorizzati anche i muscoli masseteri interi, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, punto 41, lettera A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).

Carni macinate: carni che sono state sminuzzate o macinate in un tritacarne a vite senza fine, che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.

- ⁽⁹⁾ Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). A partire dall'8 giugno 2003, le carni fresche devono provenire da stabilimenti che applicano controlli regolari delle condizioni igieniche previsti dalla decisione 2001/471/CE della Commissione (come da ultimo modificata). Per le carni macinate, si applicano anche le disposizioni della direttiva 94/65/CE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (come da ultimo modificata). Riguardo alla BSE, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato).
- ⁽⁹⁾ Soltanto i paesi elencati nell'allegato XI, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato).
- ⁽¹⁰⁾ All'importazione di prodotti di origine animale dai paesi terzi, o da regioni di paesi terzi, non classificati nella categoria 1, come stabilito dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato), nel certificato occorre inserire la dicitura esatta specificata nell'allegato IX, capitolo G, dello stesso regolamento (come da ultimo modificato).
- ⁽¹¹⁾ Esclusivamente nel caso di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota 13 infra, oppure nel caso di frattaglie rifilate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota 14 infra.
- ⁽¹²⁾ Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C ed è autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate o frattaglie rifilate frollate che soddisfano le garanzie supplementari descritte, rispettivamente, nelle note 13 o 14 infra.
- ⁽¹³⁾ Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "A".
- ⁽¹⁴⁾ Garanzie supplementari per le frattaglie rifilate frollate da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "B".
- ⁽¹⁵⁾ Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- ⁽¹⁶⁾ Garanzie supplementari relative alle prove per la tubercolosi, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "E". Intradermotubercolizzazione da eseguire conformemente al disposto dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- ⁽¹⁷⁾ Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "F". Per le carni disossate frollate, non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.

Modello OVI

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi) </p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di animali domestici delle specie ovina e caprina⁽¹⁾ spedite nella Comunità europea N.⁽²⁾ ORIGINALE</p>																																																																																																			
<p>2. Destinatarario (nome e indirizzo completi) </p>	<p>3. Origine delle carni⁽³⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:</p>																																																																																																			
<p>5. Luogo di destinazione delle carni 5.1. Stato membro dell'UE:..... 5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento:</p>	<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:</p>																																																																																																			
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo)⁽⁵⁾ 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p>	<p>6. Località di carico per l'esportazione </p> <p>7.3. Identificazione della partita⁽⁶⁾ </p>																																																																																																			
<p>8. Identificazione delle carni</p> <p>8.1. Carni di: <i>(specie animali)</i></p> <p>8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata⁽⁷⁾</p> <p>8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Natura dei tagli⁽⁸⁾</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Numero di colli/pezzi</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Peso netto (kg)</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">macello</th> <th style="width: 15%;">sezionamento/deposito</th> <th style="width: 10%;">deposito frigorifero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura dei tagli ⁽⁸⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																																																					Totale					
Natura dei tagli ⁽⁸⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																																																															
	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																																																																	
Totale																																																																																																				
<p>9. Attestato di sanità</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria⁽⁹⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano;</p> <p>⁽⁹⁾ [e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁹⁾.]</p> <p>9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;</p> <p>9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁹⁾;</p>																																																																																																				

9.4. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)⁽⁹⁾⁽¹¹⁾:

⁽⁹⁾⁽⁶⁾ [e carni fresche non contengono materiale di origine ovina e caprina diverso da quello ottenuto da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati nel territorio descritto nel punto 3 e/o da animali nati e allevati ininterrottamente nel territorio di.....⁽⁹⁾⁽⁶⁾ e successivamente importati e macellati nel territorio descritto nel punto 3]

⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ oppure [(inserire il pertinente testo del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato))

.....]

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia e

⁽⁹⁾ [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

⁽⁹⁾ oppure [b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione/....../CE della Commissione, del (data);]

⁽⁹⁾⁽¹²⁾ oppure [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]

10.2. sono state ottenute da animali:

⁽⁹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti alla macellazione;]

⁽⁹⁾ e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;]

⁽⁹⁾ e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1 dal seguente Stato membro dell'UE:]

10.3. Sono state ottenute da animali provenienti da aziende:

a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure]⁽¹³⁾ la peste bovina;

b) non soggette a divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi ovina o caprina nelle 6 settimane precedenti; e

⁽⁹⁾ [c) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina negli ultimi 30 giorni;]

⁽⁹⁾⁽¹³⁾ oppure [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 50 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti; e

d) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;

10.4. sono state ottenute da animali:


a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;

b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1;

c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al⁽¹⁴⁾;

10.5. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

10.6.⁽⁹⁾ [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.]

<p>(⁵) (¹²) oppure</p> <p>(⁶) (¹⁵) oppure</p>	<p>[contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (⁶) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]</p> <p>[contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (⁶) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]</p>
<p>11. Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria (⁶).</p>	
<p>Timbro ufficiale e firma</p> <p>Fatto a il</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>(timbro)</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>(firma del veterinario ufficiale)</p> <p>(nome in stampatello, qualifiche e titolo)</p> </div> </div>	

Note:

(¹) Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, di animali domestici della specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*), adatte al consumo umano, comprese le carni macinate congelate.

(²) Attribuito dall'autorità competente.

(³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).

(⁴) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.

In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.

(⁵) Cancellare se non pertinente.

(⁶) Compilare se pertinente.

(⁷) Se del caso, indicare "frollate" e/o "macinate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Carni macinate: carni che sono state sminuzzate o macinate in un tritacarne a vite senza fine, che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.

(⁸) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). A partire dall'8 giugno 2003, le carni fresche devono provenire da stabilimenti che applicano controlli regolari delle condizioni igieniche previsti dalla decisione 2001/471/CE della Commissione (come da ultimo modificata). Per le carni macinate, si applicano anche le disposizioni della direttiva 94/65/CE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (come da ultimo modificata). Riguardo alla BSE, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato).

(⁹) Soltanto i paesi elencati nell'allegato XI, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato).

(¹⁰) Soltanto i paesi NON elencati nell'allegato XI, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato).

(¹¹) I materiali specifici a rischio, quali definiti nell'allegato XI, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato) comprendono cranio, encefalo e occhi, tonsille e midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza di ovini e caprini di tutte le età.

(¹²) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "A".

(¹³) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afte epizootica con i sierotipi A, O o C e se è un paese autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate frollate, che soddisfano le garanzie supplementari descritte nella nota 12.

(¹⁴) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

(¹⁵) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "F". Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.

Modello POR

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi) </p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di suini domestici⁽¹⁾ spedite nella Comunità europea</p> <p>N.⁽²⁾ ORIGINALE</p>																																																															
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi) </p>	<p>3. Origine delle carni⁽³⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:</p>																																																															
<p>5. Luogo di destinazione delle carni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento:</p>	<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:</p>																																																															
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo)⁽⁵⁾ 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p>	<p>6. Località di carico per l'esportazione </p> <p>7.3. Identificazione della partita⁽⁶⁾ </p>																																																															
<p>8. Identificazione delle carni</p> <p>8.1. Carni di: (<i>specie animali</i>).</p> <p>8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata⁽⁷⁾</p> <p>8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Natura dei tagli⁽¹⁾</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Peso netto (kg)</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">macello</th> <th style="width: 15%;">sezionamento/deposito</th> <th style="width: 15%;">deposito frigorifero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura dei tagli ⁽¹⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																	Totale					
Natura dei tagli ⁽¹⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																											
	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																													
Totale																																																																
<p>9. Attestato di sanità</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano;</p> <p>⁽⁹⁾ [e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾];</p> <p>9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;</p> <p>9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾;</p> <p>9.4. per quanto riguarda le trichine, le carni fresche:</p> <p>⁽⁹⁾ [sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione⁽⁹⁾.] ⁽⁹⁾ e/o [sono state sottoposte a trattamento col freddo conformemente alla normativa comunitaria⁽⁸⁾.]</p>																																																																

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

⁽⁹⁾ [a] era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini e]

⁽⁹⁾ oppure [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica]⁽⁹⁾, [peste suina classica]⁽⁹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁹⁾ e]

ii) era considerato indenne da [afta epizootica]⁽⁹⁾, [peste suina classica]⁽⁹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁹⁾ dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le suddette carni in forza della decisione/.../CE della Commissione, del (data) e]

b) negli ultimi 12 mesi non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie né permette le importazioni di animali domestici vaccinati contro queste malattie;

10.2. sono state ottenute da animali:

⁽⁹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti alla macellazione;]

⁽⁹⁾ e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;]

⁽⁹⁾ e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1 dal seguente Stato membro dell'UE:.....;]

10.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:

a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro le malattie indicate al punto 10.1;

b) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto 10.1 negli ultimi 40 giorni;

c) alle quali non siano stati applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi suina nelle 6 settimane precedenti;

⁽⁹⁾ ⁽⁹⁾ [d) che si sono impegnate a non somministrare ai suini rifiuti di cucina, che sono soggette a controlli ufficiali e figurano nell'elenco degli stabilimenti compilato dalle autorità competenti ai fini dell'esportazione di carni suine nella Comunità europea;]

10.4. sono state ottenute da animali:

a) che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dai biungulati;

b) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;

c) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1; e

d) che sono stati macellati il o nel periodo dal al⁽¹⁰⁾;

10.5. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;


10.6. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.

11. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria⁽⁹⁾.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note:

- (1) Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, di animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*), adatte al consumo umano, comprese le carni macinate congelate.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Se del caso, indicare "macinate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
Carni macinate: carni che sono state sminuzzate o macinate in un tritacarne a vite senza fine, che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.
- (8) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). A partire dall'8 giugno 2003, le carni fresche devono provenire da stabilimenti che applicano controlli regolari delle condizioni igieniche previsti dalla decisione 2001/471/CE della Commissione (come da ultimo modificata). Per le carni macinate, si applicano anche le disposizioni della direttiva 94/65/CE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le trichine, si applicano le disposizioni della direttiva 77/96/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (9) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "D".
Rifiuti di cucina: i rifiuti di cibi destinati al consumo umano provenienti da ristoranti, aziende di catering o cucine, compresi i rifiuti delle cucine industriali e i rifiuti domestici dell'allevatore o delle persone addette alla cura dei suini.
- (10) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

Modello EQU

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi) </p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di solipedi domestici⁽¹⁾ spedite nella Comunità europea</p> <p>N.⁽²⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi) </p>	<p>3. Origine delle carni⁽³⁾</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Luogo di destinazione delle carni</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento:</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero:</p> <p>4.2. Servizio:</p> <p>4.3. Livello locale/regionale:</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo)⁽⁵⁾</p> <p>7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p>	<p>6. Località di carico per l'esportazione </p> <p>7.3. Identificazione della partita⁽⁶⁾ </p>

8. Identificazione delle carni

8.1. Carni di: (specie animali)

8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata⁽⁷⁾

8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita

Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)
	Macello	Sezionamento/deposito	Deposito frigorifero		
Totale					

9. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano;


9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;

9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾;

9.4. per quanto riguarda le trichine, le carni fresche:

⁽⁹⁾ [sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione⁽⁹⁾.]

⁽⁹⁾ e/o [sono state sottoposte a trattamento col freddo conformemente alla normativa comunitaria⁽⁸⁾.]

10.	Attestato di polizia sanitaria
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:
10.1.	sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ ;
10.2.	sono state ottenute da solipedi domestici:
⁽⁶⁾	[rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti alla macellazione;]
⁽⁶⁾ e/o	[che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;]
⁽⁶⁾ e/o	[che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1 dal seguente Stato membro dell'UE:;]
10.3.	sono state ottenute da animali macellati il o nel periodo dal al ⁽⁷⁾ in un macello intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie a cui sono sensibili i solipedi, figuranti nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie, oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
10.4.	sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.
11.	Attestato relativo al benessere degli animali
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria ⁽⁸⁾ .
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a il	
	(firma del veterinario ufficiale)
	(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note:

- ⁽¹⁾ Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci), adatte al consumo umano.
- ⁽²⁾ Attribuito dall'autorità competente.
- ⁽³⁾ Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- ⁽⁴⁾ A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- ⁽⁵⁾ Cancellare se non pertinente.
- ⁽⁶⁾ Compilare se pertinente.
- ⁽⁷⁾ Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
- ⁽⁸⁾ Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). A partire dall'8 giugno 2003, le carni fresche devono provenire da stabilimenti che applicano controlli regolari delle condizioni igieniche previsti dalla decisione 2001/471/CE della Commissione (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le trichine, si applicano le disposizioni della direttiva 77/96/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- ⁽⁹⁾ Date: le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

Modello RUF

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi) </p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di animali non domestici di allevamento⁽¹⁾ di ordini diversi dagli equidi e dai suidi, spediti nella Comunità europea</p> <p>N. (2) ORIGINALE</p>																																																															
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi) </p>	<p>3. Origine delle carni (2)</p> <p>3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:</p>																																																															
<p>5. Luogo di destinazione delle carni</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento:</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:</p>																																																															
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (2) 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o onumero del volo:</p>	<p>6. Località di carico per l'esportazione </p> <p>7.3. Identificazione della partita (2) </p>																																																															
<p>8. Identificazione delle carni</p> <p>8.1. Carni di: (specie animali) 8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata (2) 8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Natura dei tagli (2)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Peso netto (kg)</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">macello</th> <th style="width: 15%;">sezionamento/deposito</th> <th style="width: 15%;">deposito frigorifero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura dei tagli (2)	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																	Totale					
Natura dei tagli (2)	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																											
	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																													
Totale																																																																
<p>9. Attestato di sanità</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria (2) e si considerano pertanto atte al consumo umano;</p> <p>9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;</p> <p>9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (2).</p>																																																																

10.**Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

- 10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
- a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
 - ⁽⁹⁾ [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;
 - ⁽⁹⁾ oppure [b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione/.../CE della Commissione, del (data);]
 - ⁽⁹⁾⁽⁹⁾ oppure [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]
- 10.2. sono state ottenute da animali:
- ⁽⁹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti alla macellazione;]
 - ⁽⁹⁾ e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;]
- 10.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:
- a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure]⁽¹⁰⁾ la peste bovina;
 - b) in cui si compiono regolarmente ispezioni veterinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e alle quali non siano stati applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi nelle 6 settimane precedenti; e
 - ⁽⁹⁾ [c) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti]
 - ⁽⁹⁾⁽⁹⁾ oppure [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 50 km circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti e
 - d) dove gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]
- 10.4. sono state ottenute da animali:
- ⁽⁹⁾ [a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;
 - b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1; e
 - c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al⁽¹¹⁾;
 - ⁽⁹⁾ oppure [a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta secondo cui:
 - a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o delle persone addette alla loro cura,
 - l'azienda è stata sottoposta ad ispezione e l'autorità competente ha autorizzato la macellazione della selvaggina,
 - gli animali sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1,
 - gli animali sono stati macellati nel periodo dal al⁽¹¹⁾
 - gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e
 - gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione, e
 - b) le cui carcasse sono state trasportate al macello riconosciuto nel rispetto di condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto;]
- ⁽¹²⁾ 10.5. sono state ottenute da animali che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dai biungulati;
- 10.6. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

10.7.


(⁵) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.]

(⁵)(⁶) oppure [contengono [carni disossate] (⁵) [carni macinate] (⁶) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

(⁵)(¹³) oppure [contengono [carni disossate] (⁵) [carni macinate] (⁶) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note:

- (¹) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di mammiferi selvatici degli ordini perissodattili, esclusi gli equidi, proboscidiati o artiodattili, esclusi i suidi, allevati come animali domestici o allevati in aziende sin dalla nascita.
- (²) Attribuito dall'autorità competente.
- (³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁴) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3
- (⁵) Cancellare se non pertinente.
- (⁶) Compilare se pertinente.
- (⁷) Se del caso, indicare "frollate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
- (⁸) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 91/495/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁹) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "A".
- (¹⁰) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se è un paese autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate frollate, che soddisfano le garanzie supplementari descritte nella nota 9.
- (¹¹) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (¹²) Non necessario per la selvaggina di allevamento allevata ininterrottamente nelle regioni artiche.
- (¹³) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "F". Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.

Modello RUW


<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi) </p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di animali non domestici in libertà⁽¹⁾ di ordini diversi dagli equidi e dai suidi, spediti nella Comunità europea</p> <p style="text-align: right;">N.⁽²⁾ ORIGINALE</p>																																																															
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi) </p>	<p>3. Origine delle carni⁽³⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:</p>																																																															
<p>5. Luogo di destinazione delle carni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento:</p>	<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:</p>																																																															
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo)⁽⁵⁾ 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo: </p>	<p>6. Località di carico per l'esportazione </p> <p>7.3. Identificazione della partita⁽⁶⁾ </p>																																																															
<p>8. Identificazione delle carni</p> <p>8.1. Carni di: <i>(specie animali)</i></p> <p>8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata⁽⁷⁾</p> <p>8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Natura dei tagli⁽⁷⁾</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Peso netto (kg)</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Macello</th> <th style="width: 15%;">Sezionamento/deposito</th> <th style="width: 15%;">Deposito frigorifero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)	Macello	Sezionamento/deposito	Deposito frigorifero																																																	Totale					
Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																											
	Macello	Sezionamento/deposito	Deposito frigorifero																																																													
Totale																																																																
<p>9. Attestato di sanità</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano;</p> <p>⁽⁹⁾ 9.2. le carni fresche sono state ottenute da carcasse scuoiate ed eviscerate e quindi sottoposte ad un'ispezione post mortem presso lo stabilimento riconosciuto per la selvaggina;</p> <p>9.3. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;]</p> <p>⁽⁹⁾ oppure 9.2. le carcasse non scuoiate sono state eviscerate e quindi trasportate allo stabilimento riconosciuto per la selvaggina, dove le viscere sono state sottoposte ad un'ispezione post mortem in esito alla quale le carcasse non sono risultate inadatte al consumo umano;]</p>																																																																

9.3.	le carcasse non scuoiate recano un bollo ufficiale dell'origine indicata al punto 8.3; e
(^e)	[dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra -1 °C e + 7 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 7 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,]
(^e) oppure	[dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra -1 °C e + 1 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 15 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,] in un mezzo di trasporto in grado di mantenere questa temperatura durante il trasporto;]
9.4.	i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria(^e).

10.	Attestato di polizia sanitaria
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:
10.1.	sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice(^e) che, alla data di rilascio del presente certificato:
	a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
(^e)	[b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(^e) oppure	[b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione .../.../CE della Commissione, del(data);]
(^e)(^e) oppure	[b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]
10.2.	sono state ottenute da animali selvatici in libertà abbattuti tra il e il (¹⁰) all'interno del territorio indicato nel punto 10.1 e l'abbattimento ha avuto luogo:
	a) ad una distanza superiore a 20 km dai confini di un altro paese, o di una sua parte, che in tale periodo non era autorizzato all'esportazione delle carni fresche di cui trattasi verso la Comunità europea;
	b) in una zona in cui negli ultimi 60 giorni non vigevano divieti connessi alle malattie indicate al punto 10.1;
10.3.	sono state ottenute da animali che, dopo l'abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [ad un centro di raccolta e subito dopo] (^e) ad uno stabilimento riconosciuto per la selvaggina intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
10.4.	
(^e)	[sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.]
(^e)(^e) oppure	[contengono [carne disossata] [e] [carne macinata] (^e) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]
(^e)(¹¹) oppure	[contengono [carne disossata] [e] [carne macinata] (^e) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(timbro)

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note:

- (¹) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di mammiferi selvatici degli ordini perissodattili, esclusi gli equidi, proboscidiati o artiodattili, esclusi i suidi, abbattuti o cacciati in libertà.
Dopo l'importazione, le carcasse non scuoiate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.
- (²) Attribuito dall'autorità competente.
- (³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁴) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (⁵) Cancellare se non pertinente.
- (⁶) Compilare se pertinente.
- (⁷) Se del caso, indicare "frollate" oppure "non scuoiate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
Nel caso di carcasse non scuoiate, indicare il marchio di identificazione dell'origine, che non può coincidere con il bollo sanitario utilizzato per dichiarare l'idoneità al consumo umano: quest'ultimo infatti è apposto dallo stabilimento riconosciuto per la selvaggina nello Stato membro di destinazione dopo lo scuoiamento delle carcasse e l'esecuzione dell'ispezione post mortem.
- (⁸) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁹) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "A".
Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.
- (¹⁰) Date. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota(⁹), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (¹¹) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "F". Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi) </p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di suidi non domestici di allevamento⁽¹⁾ spedite nella Comunità europea</p> <p style="text-align: right;">N. (2) ORIGINALE</p>																																																																											
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi) </p>	<p>3. Origine delle carni⁽³⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:</p>																																																																											
<p>5. Luogo di destinazione delle carni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento: </p>	<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:</p>																																																																											
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo)⁽⁵⁾ 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo: </p>	<p>6. Località di carico per l'esportazione </p> <p>7.3. Identificazione della partita⁽⁶⁾ </p>																																																																											
<p>8. Identificazione delle carni</p> <p>8.1. Carni di: (specie animali)</p> <p>8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata⁽⁷⁾</p> <p>8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Natura dei tagli⁽¹⁾</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Peso netto (kg)</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Macello</th> <th style="width: 15%;">Sezionamento/deposito</th> <th style="width: 15%;">deposito frigorifero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura dei tagli ⁽¹⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)	Macello	Sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																													Totale					
Natura dei tagli ⁽¹⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																																							
	Macello	Sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																																									
Totale																																																																												
<p>9. Attestato di sanità</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano;</p> <p>9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;</p> <p>9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾;</p> <p>9.4. le carni fresche sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione⁽⁸⁾.</p>																																																																												

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

⁽²⁾ [a] era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini e]

^{(3) oppure} [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica]⁽⁴⁾, [peste suina classica]⁽⁵⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁶⁾; e

ii) era considerato indenne da [afta epizootica]⁽⁴⁾, [peste suina classica]⁽⁵⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁶⁾ dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le suddette carni in forza della decisione/..../CE della Commissione, del (data); e]

b) negli ultimi 12 mesi non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie né permette le importazioni di animali domestici vaccinati contro queste malattie;

10.2. sono state ottenute da animali:

⁽⁷⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti alla macellazione;]

^{(8) e/o} [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽⁹⁾ che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;]

10.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:

a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro le malattie indicate al punto 10.1;

b) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;

c) in cui vengono regolarmente effettuate ispezioni veterinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e alle quali non siano stati applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi suina nelle 6 settimane precedenti;

10.4. sono state ottenute da animali:

⁽¹⁰⁾ [a] che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;

b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1; e

c) che sono stati macellati il..... o nel periodo dal al⁽¹¹⁾;

^{(12) oppure} [a] che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta secondo cui:

– a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o delle persone addette alla loro cura,

– l'azienda è stata sottoposta ad ispezione e l'autorità competente ha autorizzato la macellazione della selvaggina,

– gli animali sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1,

– gli animali sono stati macellati nel periodo dal al⁽¹³⁾,

– gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e

– gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione, e

b) le cui carcasse sono state trasportate al macello riconosciuto nel rispetto di condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0°C e +4°C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto;]

10.5. sono state ottenute da animali che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dai biungulati;

10.6. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;


10.7. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.

11. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria⁽⁶⁾.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note:

- (1) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di animali selvatici appartenenti all'ordine dei suidi, allevati come animali domestici o allevati in aziende sin dalla nascita.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
- (8) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 91/495/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). La ricerca delle trichine deve essere effettuata conformemente alla direttiva 77/96/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (9) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

Modello SUW

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi) </p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di suidi in libertà⁽¹⁾ spedite nella Comunità europea</p> <p>N. ⁽²⁾ ORIGINALE</p>																																																																											
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi) </p>	<p>3. Origine delle carni⁽³⁾ 3.1. Paese:..... 3.2. Codice del territorio:</p>																																																																											
<p>5. Luogo di destinazione delle carni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento:</p>	<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:</p>																																																																											
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo)⁽⁵⁾ 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:.....</p>	<p>6. Località di carico per l'esportazione </p> <p>7.3. Identificazione della partita⁽⁶⁾ </p>																																																																											
<p>8. Identificazione delle carni</p> <p>8.1. Carni di:..... (specie animali) 8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata⁽⁷⁾ 8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Natura dei tagli⁽⁷⁾</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Peso netto (kg)</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">macello</th> <th style="width: 15%;">sezionamento/deposito</th> <th style="width: 15%;">deposito frigorifero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																													Totale					
Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																																							
	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																																									
Totale																																																																												
<p>9. Attestato di sanità</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano;</p> <p>⁽⁹⁾ 9.2. le carni fresche sono state ottenute da carcasse scuoiate ed eviscerate e quindi sottoposte ad un'ispezione post mortem presso lo stabilimento riconosciuto per la selvaggina;</p> <p>9.3. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;]</p> <p>⁽⁹⁾ oppure 9.2. le carcasse non scuoiate sono state eviscerate e quindi trasportate allo stabilimento riconosciuto per la selvaggina, dove le viscere sono state sottoposte ad un'ispezione post mortem in esito alla quale le carcasse non sono risultate inadatte al consumo umano;</p>																																																																												

- 9.3. le carcasse non scuoiate recano un bollo ufficiale di origine, come previsto al punto 8.3 e
- (⁶) [dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra - 1 °C e + 7 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 7 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,]
- (⁶) *oppure* [dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra - 1 °C e + 1 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 15 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,]
- in un mezzo di trasporto in grado di mantenere questa temperatura durante il trasporto;]
- 9.4. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (⁶);
- 9.5. le carni fresche sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione (⁶).


10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

- 10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice (⁶) che, alla data di rilascio del presente certificato:
- (⁶) [a] [era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini e]
- (⁶) *oppure* [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica] (⁶), [peste suina classica] (⁶) e [malattia vescicolare dei suini] (⁶); e
- ii) era considerato indenne da [afta epizootica] (⁶), [peste suina classica] (⁶) e [malattia vescicolare dei suini] (⁶) dal (*data*), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le suddette carni in forza della decisione .../.../CE della Commissione, del (*data*); e]
- b) negli ultimi 12 mesi non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie né permette le importazioni di animali domestici vaccinati contro queste malattie;
- 10.2. sono state ottenute da animali selvatici in libertà abbattuti tra il e il (⁶) all'interno del territorio indicato nel punto 10.1 e l'abbattimento ha avuto luogo:
- a) ad una distanza superiore a 20 km dai confini di un altro paese, o di una sua parte, che in tale periodo non era autorizzato all'esportazione delle carni fresche di cui trattasi verso la Comunità europea;
- b) in una zona in cui negli ultimi 60 giorni non vigevano divieti connessi alle malattie indicate al punto 10.1;
- 10.3. A. sono state ottenute da animali che, dopo l'abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [ad un centro di raccolta e subito dopo] (⁶) ad uno stabilimento riconosciuto per la selvaggina intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- (⁶) (¹⁰) [10.3. B. sono state ottenute da carcasse sulle quali sono stati eseguiti, con esito negativo, i seguenti test di isolamento del virus per la peste suina classica:
- (⁶) [isolamento del virus dal sangue (EDTA);]
- (⁶) *oppure* [isolamento del virus da prelievi di.....;]
- (⁶) *oppure* [immunofluorescenza per l'antigene virale su prelievi di.....;]]
- 10.4. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note:

- (¹) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di animali appartenenti all'ordine dei suidi, abbattuti o cacciati in libertà.
Dopo l'importazione, le carcasse non scuoiate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.
- (²) Attribuito dall'autorità competente.
- (³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁴) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (⁵) Cancellare se non pertinente.
- (⁶) Compilare se pertinente.
- (⁷) Se del caso, indicare "non scuoiate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
Nel caso di carcasse non scuoiate, indicare il marchio di identificazione dell'origine, che non può coincidere con il bollo sanitario utilizzato per dichiarare l'idoneità al consumo umano: quest'ultimo infatti è apposto dallo stabilimento riconosciuto per la selvaggina nello Stato membro dell'UE di destinazione dopo lo scuoiamento delle carcasse e l'esecuzione dell'ispezione post mortem.
- (⁸) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). La ricerca delle trichine deve essere effettuata conformemente alla direttiva 77/96/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁹) Date. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (¹⁰) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "C". A tal fine, nelle prove diverse dalla prova EDTA, i prelievi da utilizzare sono un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di rene e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidici, mandibolari o mesenterici. Indicare i campioni utilizzati

Modello EQW

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi) </p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di solipedi in libertà⁽¹⁾ spedite nella Comunità europea N. ⁽²⁾ ORIGINALE</p>																																																															
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi) </p>	<p>3. Origine delle carni⁽³⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:</p>																																																															
<p>5. Luogo di destinazione delle carni 5.1. Stato membro UE: 5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento:</p>	<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:</p>																																																															
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo)⁽⁵⁾ 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p>	<p>6. Località di carico per l'esportazione </p> <p>7.3. Identificazione della partita⁽⁶⁾ </p>																																																															
<p>8. Identificazione delle carni 8.1. Carni di: <i>(specie animali)</i> 8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata⁽⁷⁾ 8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Natura dei tagli⁽⁷⁾</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Peso netto (kg)</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">macello</th> <th style="width: 15%;">sezionamento/deposito</th> <th style="width: 15%;">deposito frigorifero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																	Totale					
Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																											
	macello	sezionamento/deposito	deposito frigorifero																																																													
Totale																																																																
<p>9. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le carni fresche sono state ottenute da carcasse scuoiate ed eviscerate e quindi sottoposte ad un'ispezione post mortem presso lo stabilimento riconosciuto per la selvaggina;</p> <p>9.2. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano;</p> <p>9.3. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;</p> <p>9.4. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾.</p> <p>9.5. le carni fresche sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione⁽⁸⁾.</p>																																																																


10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

- 10.1. sono state ottenute da animali selvatici abbattuti nel periodo dal al⁽¹⁾ nel territorio contrassegnato dal codice⁽²⁾;
- 10.2. sono state ottenute da animali selvatici che dopo l'abbattimento sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [ad un centro di raccolta e subito dopo]⁽³⁾ ad uno stabilimento riconosciuto per la selvaggina intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie figuranti nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie a cui sono sensibili i solipedi oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- 10.3. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note:

- (1) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di animali appartenenti all'ordine degli equidi, abbattuti o cacciati in libertà (ad esempio carne di zebra).
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
- (8) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). La ricerca delle trichine deve essere effettuata conformemente alla direttiva 77/96/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (9) Date. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.»

ALLEGATO B

«ALLEGATO I

Delimitazione dei territori dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità

Paese	Codice del territorio	Versione	Delimitazione del territorio
Brasile	BR-1	—	Definita nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ⁽¹⁾ (come da ultimo modificata)
Paesi che figurano nella prima colonna dell'allegato II	Codice ISO indicato nella prima colonna dell'allegato II		Tutto il paese

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

ALLEGATO II

Condizioni sanitarie e di polizia sanitaria figuranti nel modello di certificato veterinario da richiedere

Paese	Codice del territorio	Selvaggina di penna				Leporidi (conigli e lepri)				Mammiferi terrestri selvatici diversi dai leporidi e dagli ungulati		
		Selvatici		Di allevamento		Selvatici		Conigli domestici				
		MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	
AR	Argentina	AR	D	8	I		C		H		—	
AU	Australia	AU	—		—		C		H		E	
BG	Bulgaria	BG	D		I		C		H		—	
BR	Brasile	BR	—		—		C		H		—	
		BR-1	D	8	I		C		H		—	
CA	Canada	CA	D	8	I		C		H		E	
CH	Svizzera	CH	D		I		C		H		—	
CL	Cile	CL	D	8	I		C		H		—	
CY	Cipro	CY	D	8	I		C		H		—	
CZ	Repubblica ceca	CZ	D		I		C		H		—	
EE	Estonia	EE	—		—		C		H		E	
GL	Groenlandia	GR	D		—		C		H		E	
HR	Croazia	HR	D		I		C		H		—	
HU	Ungheria	HU	D		I		C		H		—	
IL	Israele	IL	D	8	I		C		H		—	
LT	Lituania	LT	D		I		C		H		E	
LV	Lettonia	LV	—		—		C		H		E	
NZ	Nuova Zelanda	NZ	D	8	I		C		H		E	
PL	Polonia	PL	D		I		C		H		—	
RO	Romania	RO	D		I		C		H		E	
RU	Russia	RU	—		—		C		H		E	
SI	Slovenia	SI	D		I		C		H		—	

Paese		Codice del territorio	Selvaggina di penna				Leporidi (conigli e lepri)				Mammiferi terrestri selvatici diversi dai leporidi e dagli ungulati	
			Selvatici		Di allevamento		Selvatici		Conigli domestici			
			MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾		
SK	Repubblica slovacca	SK	D		I		C		H		—	
TH	Tailandia	TH	D	8	I		C		H		—	
TN	Tunisia	TN	D	8	I		C		H		—	
US	Stati Uniti	US	D	8	I		C		H		—	
Qualsiasi altro paese figurante nell'elenco dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).			—		—		C		H		—	

⁽¹⁾ MC: Modello di certificato da compilare. Le lettere (C, H, E) che figurano nella tabella si riferiscono al modello di certificato, descritto nell'allegato III della presente decisione, da utilizzare per ciascuna categoria di carni. Il segno «-» indica che non è consentita l'importazione delle carni.

⁽²⁾ CS: Condizioni specifiche. I numeri che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV della presente decisione. Essi devono essere inseriti dal paese esportatore nella sezione V del rispettivo modello di certificato di cui all'allegato III della presente decisione.»